TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0077

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

77

Constitutioni delle Monache di S. Agostino di Vdine.

77. - Ferrari *[Fra' Giovanni Stefano]* — Constitutioni per il Monastero di S. Agostino di Udine fatte dal suddetto Padre Provinciale l'anno 1694; sottoscritte e giurate dalle Reverende Monache. Questa copia fu scritta da mano maestra nel 1710 per incarico delle monache; sul frontispizio disegnato a penna è scritto: « D. Giuseppe Andri delineava e scriveva ». Negli ultimi fogli trovansi i nomi di tutte le monache Agostiniane disposti in ordine cronologico sino al 1805 in cui ci fu l'ultima vestizione.

Un vol. in-4.° rileg. in pelle con impressioni in oro sui piatti e sul dosso, taglio dorato: scrittura del sec. XVIII, imitazione della stampa.

CONSTITUTIONI
per il Monaſtero
DI S. AGOSTINO
di Vdine
Fatte dal Reuerendiſ:
Padre Maeſtro Frà
GIOVANNI STEFANO
Ferrari
Prouinciale
L'Anno 1694.
Sottoſcritte, e giurate
dalle
Reuerende Monache.

D. Giuſeppe Andri Delineaua, e Scriueua.

PROLOGO.

INcommincia il Prologo, ò Introduttione delle Constitutioni dell' Ordine Eremitano del P. S. Agostino, per le Monache del medesimo Ordine, con le particolarità proprie per quelli Monasteri che *non* sono in Clausura.

POiche per precetto della Regola del Nostro Padre S. Agostino Institutore, e Fondatore della nostra Eremitana Religione, ci uien commandato à tenere unitamente il cuore, e l'anima cō Dio unita, e anche conueneuole, e di ragione, che chi uiue sotto una Regola medesima, sotto uno medesimo Generale, e facendo ancora una medesima Professione, parimente si uiua sotto le medesime osseruanze, & instituto della nostra Sacra Religione, dimonstrādo l'interna unione dei Cuori, con l'uniformità esteriore delli costumi; il che commodamente potrà osseruarsi, e più con facilità tenersi à memoria se sarà distintamente scritto quello si deue fare, & il modo, con il quale si deue uiuere. Che però s'è fatto questi presenti Capitoli cauati dalli Sacri Concilij, Bolle Pontificie, Decreti della Sacra Congregatione de Cardinali sopra i Vescoui, e Regolari, e delle nostre sacre Constitutioni latine, citato in ciaschedun Capitolo li Concilij, le Bolle, Decreti, e Constitutioni, accio uolendo possā il tutto con sodisfatione uniuersale esser ueduto in questi Capitoli. Potrà da ciascheduna esser ueduto, ciò che deue fare, ne ad'alcuna sia lecito di propria autorità mutare, accrescere, ò diminuire in minima parte cosa alcuna di quello in questi Capitoli, e Constitutioni si contiene: Niuna consuetudine, ancor che inuecchiata si tolleri contro à queste nostre Constitutioni, ma sia leuata, & abolita, come corruttella, e abuso; sopra queste però la Priora possa dispensare, quando lo richiedesse la necessità. In quelli cāsi poi, nei quali la Constitutione ciò espressamente proibisce, non habbia alcuna autorità di dispensare. Deue però la Priora auertire

tire, & anche il Padre Confessore nel dispensare, poiche quando la necessità lo richiede, il dispensare è scusabile, quando la commune utilità prouoca à farlo, il dispensare, è lodeuole; Quando poi manca, e l'utilità commune, e la necessità, dispensando sarebbe più tosto dissipare i buoni, e santi costumi; Non siano però simili dispense molto spesse, acciò à poco à poco non cadesse affatto il modo, e regola di uiuere religiosamente; Se però ui sarà necessità con alcuna spesso di dispensa dal commun uiuere delle presenti constitutioni, la Priora lo notifichi alle Madri acciò, sapendo la necessità di quella, non gl'apporti scandalo, o marauiglia con uedere una simile partialità, ò differenza causata però per necessità. ~ . ~ .

PEr prouedere dunque alla quiete, e tranquillita, & alle conscienze scrupolose, si dichiara assolutamente, che la Regola, e Costitutioni presenti non obligano ad'alcun peccato, ma solo alle pene; Quando però non s'osseruano, ò per disprezzo delle medesime, ò di chi commanda è peccato mortale; Il commandamento, ò precetto però si nella nostra Regola, come nelle Costitutioni si dichiara sij quello per ragione Diuina, ò di legge Ecclesiastica, ò per ragione di uoti nella Professione fatti, e doue, e quando dalla Superiora, ò Superiori s'esprime il commando, ò precetto con queste parole: *In Virtù di Santa Obedienza: o; In merito di Salutifera Obedienza: o; In uirtù dello Spirito Santo*; in tali casi il non obedire è peccato mortale. Auerta però la Madre Priora, o altri Superiori di non commandare in detta forma con animo irato, ò con passione uerso le suddite, ò della multiplicità di simili precetti, acciò non facino danno al'anime delle suddite, onde sarà meglio, che si seruino delle pene ordinarie. ~ .

ANche si dichiara, che niuna sia sogetta alla pena della sospensione, ò priuatione dall'offitio, ò di uoce attiua, e passiua, se prima non sarà tale dichiarata per sentenza particolare, ò dal Superiore, quando però non fosse, come è di ragione pena della Scommunica di sentenza già promulgata, à chi cadde, ò commette tall'errore, e quelle, che per loro demeriti haueranno i sopradetti castighi, e pene, si dichiara, che habbino il

primo

primo luogo doppo l'ultima professa, fin che dal Superiore saranno habilitate, e assolute . In oltre se quella sarà capitolarmente posta alla ballotatione è passarà per il numero maggiore delli uoti, s'intenda passata la ballotatione per tutte, ancorche alcuna haueſſe dato il uoto contrario, ò non haueſſe uoce in Capitolo per eſſer più di trè Conſanguinee, ò Affine in primo, ò ſecondo grado diretto, ò per qualche errore commeſſo ne fuſſe dal Superiore ſtata priuata ; ò non haueſſe terminati li trè anni doppo la ſua Profeſſione . *Conſtitutioni parte ſeſta. Capitolo p.° n.° 19.* ~ .

CAPITOLO PRIMO DEL CVLTO DIVINO.

DIce l'Apoſtolo San Matteo al Capo ſeſto ; *Quærite primum Regnum Dei ;* Che però doueranno le Religioſe con ogni ſollecitudine andare al coro per recitare li Diuini Offiti, alli quali iui ſono tenute con precetto di peccato mortale, non per alcun precetto Canonico, ma per la conſuetudine uniuerſalmente, e communemente, accettata, come dicono molti graui auttori, e ciò s'intende di quelle Religioſe deſtinate per il Coro, e quando ſono ſane ; La Santità però di Papa Clemente ſettimo concede à quelle Religioſe, che per tutto il giorno foſſero occupate in graui affari del Monaſtero, ò in opere di carità con l'Inferme, ò nelle loro obedienze, che poſſino recitare l'Officio delle Conuerſe, il che anche deuono farlo quelle, che per la loro incapacità non ſapeſſero perfettamente leggere ; Quelle Religioſe per tanto, che ſaranno legitimamente impedite, e con la douuta licenza della Madre Priora non potranno trouarſi al Coro, ſiano ſollecite, e quelle, che ſaranno ſi pigre al ſeruitio di Dio, che arriueranno in Coro, quando sarà già incominciato à Salmeggiare, fatta la riuerenza al Santiſſimo Sacramento, non anderanno à i loro luoghi, ſe prima dalla Madre Priora, ò Madre Vicaria [non eſſendoui la Priora] non li ſarà fatto cenno che uadino al medemo, e ſe ſi trouaſſe alcuna

cuna, il che Dio non uoglia, cosi freda al seruitio di Dio, che spesso cadesse in quest'errore, sia dalla Madre Priora con penitenza maggiore castigata, come commandano le Sacre Constitutioni. *parte prima c. 4. n.° primo*. A questa legge però non siano tenute quelle Religiose che hanno compiti li anni 40. della loro età, ò uinti di Religione, e ciò perche in tal età si crede, e spera, che con essere di buon esempio, e stimolo alle Giouani, deuino ancora esser sollecite, poiche *A Boue maiori discit; arare minor.* Niuna però di qual si sia età, grado, e conditione ardisca uscire di Coro, mentre si recitano i Diuini Offitij, senza prima adimandare la licenza alla Madre Priora. Osseruino in Coro perpetuo silenzio, & altre ceremonie, come insegna il Cerimoniale della nostra Religione; E se alcuna, ancorche Superiora errasse nel Salmeggiare, ò in altra cosa in Coro, tocchi con le mani terra, e si percota il petto, riconoscendo la sua colpa, e trascuraggine; E le Nouizie bacino terra. *Constitutioni parte prima Capitolo 4.° n.° 3.*

CAPITOLO II.
DEL MODO DI RECITAR LE HORE CANONICHE.

NEl Capitolo terzo dice l'Ecclesiastico, che *Omnia tempus habent*, solo al fare Oratione non assegna alcun tempo, perche sempre è tempo d'orare, come anche ciò si costumaua nella primitiua Chiesa da quelle persone destinate alli Diuini Tempij, hauendo solo tanto spatio di tempo da potersi ristorare le membra, & il Corpo con il dormire, e cibarsi; Adesso però la Santa Romana Chiesa, Madre soaue, e benigna ha assegnate le sue hore da spendersi in seruitio di Dio, cioè l'hora del Mattutino auanti il Sole, prima nel leuar del Sole, terza tre hore doppo, sesta sei hore doppo, e nona, e doppò el mezzo giorno, Vespero, doppo due terzi del giorno, e la Compieta nell'ultime hore del giorno, e ciò s'osserua in molte Chiese si della nostra Santa Religione, come in altre della Cattolica fede; Non doueranno però loro ciò osseruare con tanto rigore, ma solo in questa forma, cioè, al Mattutino si leueranno la matina ad'un hora proportionata, che

tutte

tutte commodamente poſſino ritrouarſici, e queſta ſarà doppo le hore ſette del ſegno del Silentio aſſegnato nel medeſimo Capitolo ſecondo la diuerſità delli tempi, e doppo detto il Mattutino, e prima, fare mez'hora d'oratione mentale, leggendoſi dà una Religioſa un punto della Paſſione del noſtro Signore Gieſù Christo, ò altro dà meditarſi, e dato principio à dir prima, ſi dia con la campanella il ſegno dell' Oratione, acciò tutte poßino eſſerci, ſe à ſorte alcuna mancaſſe al Coro; Se qualche Religioſa per indiſpoſitione non obligante al letto non poteſſe eſſer tal uolta al Matutino, la Priora ſi porti con la medeſima con carità Religioſa, ne l'altre la ſtimino partialità, perche ciaſcheduna è sottopoſta al male, ancorche eſternamente non apparisca; Se poi alcuna ſarà coſì habituata, che ſenza alcuna cauſa non ſi leuaſſe ſpeſſe uolte al Matutino per proprio commodo, uſi anche con queſta la Priora una diſcreta carità, e perſeuerando, maternamente l'ammoniſca, e non emendandoſi publicamente la mortifichi, acciò leui dall'altre il ſoſpetto d'uſar partialità, e mancando anche all'altre hore Canoniche con la medeſima frequenza, e ſenza ſua licenza le mandi à chiamare, e non uenendo come ſopra le mortifichi. *Constitutioni p.e p.a c. 3. n.o 6.* Doppo fatta l'Oratione, ſe ſarà hora competente, e coſì piacerà alla Priora, dia ordine per dir la Santa Meſſa. ~ . ~

DVe hore auanti il mezzo giorno diranno terza, ſeſta, e nona; Il Veſpero dal primo di Nouembre fin à Quadrageſima lo diranno alle hore 20. e Compieta dal detto tempo fin alla Paſqua di Reſurretione la diranno alle hore 23. Dal detto tempo fin al primo di Nouembre la diranno alle hore 22; e Veſparo dalla Paſqua di Reſurretione fin al primo di Maggio all'hore 19. Dal detto tempo fin al primo di Nouembre lo diranno all'hore 18; La ſera poi doppo la Compieta faranno prima mez'hora d'Oratione mentale conforme alla Matina, e dipoi l'oratione ſerotina, aggiungendo doppo l'Oratione per il Pontefice *Famulum tuum, Sereniſsimu noſtrum Principem*, e doppo il nome del Padre Generale, *ac Prouinciatem noſtrum, Fratres, ac Moniales cum tota* &c. Auertendo di ſonare circa à mezza compieta la campanella, acciò quelle che non ſono in coro poßino uenirci. *Constitutioni p.e p.a capitolo p.o n.o 7.o* ~ . ~

indi questo Di monsig.re Arci: vescovo, poi quello Del Serenissimo Sig.re

CAPITOLO III.
DELLA FREQVENZA AL CORO.

Maledictus qui facit opus Dei negligenter; così dice il Profeta Geremia *cap.° 48. n.° 10.* che però procurino stare nel Coro alla recitatione de i Diuini Offiti con quell'attentione esterna possibile, e niuna sia così poco del culto Diuino decorosa che esca dal Coro per andare al parlatorio, non essendo conueneuole, anzi molto disdiceuole, e anche contr'ogni ragione Diuina, e mondana lassare di parlare con Dio, per andare à parlare con le persone del Mondo, se pure non fosse cosa di gran premura, ò le persone fossero forestiere, e lontane della Città, ò alle Madri parenti in primo grado dell'espressi in queste Constitutioni, potendo quelli della Città in altri tempi più opportuni uenire à loro piacere; Sia perciò diligenza della Madre Priora che non siano dalle Rotere in tempo delli Diuini Offiti chiamate le Religiose, se non ne i casi detti di sopra; Essendo anche à noi e conueneuole, e doueroso solennizare con special modo li giorni Festiui delli nostri Santi, & esser tutte in tal giorno applicate ad'honorare li medesimi, che però nelli giorni del Padre Nostro S. Agostino, e della Madre S. Monica uenendo in Domenica si terranno li Parlatori serrati, nella medesima maniera che si tengano li giorni del Santo Natale di Giesu Christo, e della Santissima sua Resurretione, dando solo in detti giorni breue audienza a quelli Sacerdoti che saranno congionti in primo, ò secondo grado di Consanguinità, ò affinità alle Religiose, e putte, che saranno nel Monastero, quali uerranno ad'honorare la nostra Chiesa con il Sacrificio della Santa Messa; Auertendo però, che se sarà persona di qualità, & in dignità Ecclesiastica constituito, si conceda dalla Priora, e dal Padre Confessore licenza alle Religiose, ancor che non fusse Parente, l'andare alle gradi, ma con la sola Ascoltatrice, e per breue tempo; Il tenere i Parlatorij serrati s'osserui anche nel tempo, che sarà nella Chiesa esposto il Santissimo Sacramento, nel tempo della Predica, ò Messa Conuentuale,

[redacted]

SE per sorte [il che Dio non uoglia] la Madre Priora sarà negligente nel far osseruare tutte le predette cose, & altre aspettanti al Diuino culto, oltr'all'Indignatione

del

del Grand' Iddio, sia priua de i Santissimi Sacramenti, e dal Padre Prouinciale grauemente punita. *Constitutione p.e p.a cap.o primo n.o 2.o* ~ . ~ . Prelato

Ciascheduno de i Venerdi, se non sarà solennita di prima Classe si faccia la disciplina publica, e impediti detti giorni, si faccia il Mercordi, ò Sabbato. *Constitutione p.e p.a cap. p.o n.o 10.* ~ . ~ .

Ciascheduna uolta parimente, che in Coro, si recitarà l'Officio piccolo della Beatissima Vergine, detta la Compieta dell'uno, & altro Officio, si dica l'Antifona *Benedicta tu etc.* con li trè salmi, e sermoni del Padre S. Agostino, come stà nelli Offici dell'Ordine, & il simile si faccia ogni uolta, che la compieta della Feria festa non sarà doppia; Si dica anche doppo l'ore della Matina in ginocchioni l'Antifona Aue Regina Cælorum; con il uersetto, & Oratione come stà nel fine del Messale dell'Ordine. ~ . ~ .

Similmente ciascheduno Lunedi quando non sarà giorno festiuo, doppo la Messa Conuentuale, si dica il responsorio longo; *Libera me Domine*, con l'oratione *Deus ueniæ largitor* etc. per li Benefattori. ~ .

Nella morte del Papa, del Arcivescovo Cardinal Prottetore, del Generale assoluto, e attuale, del Padre Prouinciale assoluto, e attuale, si dica tutto l'Officio di Morti, e il medemo si facia per il Confessore passato, e presente.

Nella morte di Monsignor Sagrista del Papa, del Procurator Generale presente, e passato Vicario generale un Noturno solo con le laudi. ~ . ~

Nella morte di ciascheduna Madre di questo Monastero nel giorno Trigesimo, & in fine dell'Anno della sua morte si dirà tutto l'Officio, al quall'effetto si attaccherà nel Coro una Tabella, e ui si notarà sopra il giorno della morte. ~ . ~ .

Si dirà anche doppo la Festa di Sant'Agata per li Padri, Madri, Fratelli, Sorelle, & altri Parenti delle Religiose tutto l'Officio dei Morti; Il che si dirà pure doppo la Festa delli Santi Apostoli Pietro, & Paolo, per

tutti

tutti li Benefattori ; Et anche doppo la Festa di tutti li Nostri Santi per tutti i Frati, e Monache della nostra Sacra Religione. *Constitutione p.e p.a cap. 2°.* ~ . ~ .

CAPITOLO IV.
DELLA MENSA COMUNE.

TVtte, e ciascheduna Religiosa niuna eccetuata si ritroui in publico Refettorio alla mensa comune, e senza licenza della Priora niuna mangi in camera, eccettuata la più antiana di Professione, che sarà di mano in mano, non si permetta ad'alcuna secolare straniera mangiare con le Madri in Refettorio, se non fusse persona di gran qualità, e conditione, e per caso, che non sia frequente . ~ . ~ .

SIa permesso però nel giorno del Vestiario, ò Professione di alcuna Religiosa introdurui quelle, che saranno alla medesima congionte in primo, e secondo grado di Consanguinità, ò affinità, & in tal caso si portino le Religiose con gran modestia, e religiosità, acciò siano alle Forestiere di edificatione ; Da una Religiosa mattina, e sera si legga qualche libro spirituale, ò uita delli nostri Santi, ò Annali, & Istorie della nostra Religione . Alla publica mensa, tutte, e ciascheduna si cibino del medemo pane, del medemo uino, e della medema pietanza, ne si faccia alcuna differenza, ò partialità, ne in qualità, ne in quantità, che così comanda la Santa memoria di Papa Clemente Ottauo : essendo, che ciascheduna paga li suoi alimenti, e anche douere, che le medesime habbino ciò, che li si peruiene . ~ . ~ .

DOuerà però in ciò esserci la discretione, poiche se ci fusse alcuna, che per indispositione, ò naturale, ò altrimenti, uenisse dannegiata da quelli cibi che si dano communemente dal Monastero, deue essere altrimente prouista con Religiosa carità, e Materno affetto; ne di ciò si chiamino l'altre offese, poiche, come dice il Padre S. Agostino nella regola; non tutti hauete la medema infirmità, ne tutte hauete bisogno di tal carità . ~ . ~

SE alcuna Religiosa addimandarà altra cosa di quella, che communemente si dà à tutte, non li si dia senza licenza della Priora, e sia la Religiosa di qual si sia conditione, ò qualita.

SE alcuna Religiosa facesse alla mensa commune cosa alcuna per disprezzo, sij tenuta la Priora à dargli il conueniente, & adequato castigo.

SIa però la Priora discreta nel terminare la mensa, aspettando di dare il segno, affine che le auanzate in età possino attamente reficiarsi, il che non deue all'altre esser di rincrescimento. Terminato che tutte haueranno di mangiare la Priora darà il segno con un campanello, acciò da chi s'aspetta sia leuato, ciò che si deue leuare, e doppo si rendino le gratie, sicome auanti d'entrare à mensa si faccia la benedittione, come stà nel Breuiario Romano. Chi poi non sarà alla benedittione, auanti d'entrare à mensa, secretamente da per se la faccia, e uada al suo luogo, e fin che non sarà terminata la mensa, da quella non si leui senza licenza della Priora. *Constitutione parte 2.ª cap.º 9.*

CAPITOLO V.
DE GIORNI DI DIGIUNO.

DIce il Padre S. Agostino nella Regola. *Carnem uestram domate Ieiunijs.* In tutti i giorni sia lecito alle Religiose seruirsi di tutte le sorte di Cibi, eccetuato i giorni dalla Santa Madre Chiesa proibiti, & il Venerdi osseruino digiuno, fuori che in quelli giorni che sono trà Pasqua, e Pentecoste. Digiunino anche le Vigilie di tutte le comunioni Generali, e la Vigilia del Padre Nostro S. Agostino; Vsino anche Cibi Quadragesimali dalla prima Domenica del Auuento, fin alla Natiuità del Nostro Signor Giesù Christo; Da tutti questi oblighi però siano esenti l'Inferme, e quelle per altre cause che non potessero ciò pratticare; Si faccia però con la licenza della Priora, quale sarà con tutte caritatiua, comandando anche non farlo à quelle che non potessero, mà uolessero ciò osseruare; La Priora non sia così poco osseruante, che dispensi dall'osseruanza di questi digiuni, et as-

Si permette l'uso de' latticini a tenore dell'Indulto Pontificio che annualmente si publica per la nostra Diocesi d'Udine

tinente

tinenze, tutto il Conuento, ma solo quelle, che per legitimo impedimento non possono; Ne si permetta che quelle Religiose, ò altre, che in giorni proibiti gl'è permesso il mangiar carne, stiano con l'altre à publica mensa, ò almeno stiano tutte in una tauola dall'altre separate. Procuri la Priora che ne i giorni del digiuno si dia alle Religiose qualche cosa più del solito secondo la possibilta del Monastero, si come in tempo d'Auuento, oltre la Domenica, il Lunedì, Martedì, e Giouedì sera, potrà far dare alle Religiose la Minestra, non essendo in tal tempo il digiuno rigoroso. ~ . ~.

QVelle però, che per le gran fadighe delle publiche obedienze non poteßero, ò in tempo d'Auuento, ò in altri digiuni della Religione digiunare, siano dispensate, con la licenza però della Priora. *Constitutione parte 2ª capº* 10. ~ . ~.

POtrà la Priora permettere, che le Religiose in occasione di recreatione mangino ò nelle loro Camere fra loro, ò in altro luogo dentro al Monastero, e ciò anco potranno farlo con li loro Parenti, in primo, e secondo grado di Consanguinità, ò affinità, mentre però le Madri stiano nel Parlatorio interno; Ciò non sia frequente, ma discretamente, & il Parlatorio di fuora sia serrato. ~ . ~.

CAPITOLO VI.
DEL HORA DEL PRANSO E CENA.

IN qual si uoglia tempo & ancora ne i giorni del digiuno della Santa Madre Chiesa, anderanno alla Mensa le Religiose la mattina auanti l'mezzo giorno un'hora, e questo per priuilegio concesso à i Regolari [nel qual nome secondo il Concilio di Trento, si comprendono anche le Monache] dalla Santità di Papa Leone X. La sera, dalla Resurretione del nostro Signor Giesu Christo, fin alla Festa del nostro Padre S. Nicola anderanno alle hore 24: Dalla sera della Festa del medemo Santo fin alla Festa di tutti i Santi, anderanno ad'un hora di notte; Dalla sera della commemoratione di tutti i Defonti, fin alla prima Domenica

nica di Quadragesima anderanno alle hore due, che però sia cura, e pensiero della Priora, ò Vicaria inuigilare, che in detti tempi, e hore, si preparino le cose necessarie alla mensa commune, acciò le Religiose non deuino oltr'all'hore assegnate tardiuare di uantaggio, ò stare alla mensa senza il cibo; Onde potrà la medema si la mattina, come la sera licentiare dal Coro, se ad'alcuna s'aspetasse preparare il bisogneuole per la mensa, e se in tal tempo tal una facesse l'Edomadaria, supplisca quella, che antecedentemente l'hà fatta; Acciò il Coro non sia senza Edomadaria, e così sempre, che manchi l'Edomadaria per qualche accidente, si costumi, accadendo poi che quella che l'ha fatta sia impedita, supplisca chi deue &c: Procuri ancora la Priora che quella poca di Religiosa pouertà che dà il Monastero alle Madri, sia ben condicionata, acciò non siano disturbi nella mensa; ne si permetta, che nella Publica Cucina, si operi altra cosa di quella che deue seruire alle Religiose, e altre, che stiano in Monastero, poiche hauendo ciascheduna nelle proprie Camere le loro commodità, possono à loro commodo: preualersene, e non esser di tanto incommodo al Monastero, & in ciò ci stia la Priora molto uigilante, ne permetta un si dannoso abuso . ~ . ~ .

QVelle Religiose però che non haueranno nelle loro Celle comodità di far fuoco, li sia permesso preualersi della publica Cucina, ma senza alcun danno, & incommodo del Monastero, & in tempo, che non si fanno dalle Religiose, e Serue, le communi facende, & affari del Monastero . Ne la Priora in conto alcuno permetta, che il beneficio, & utile commune delle Madri sia posposto per alcun beneficio di Religiosa particolare, per non dare in simili occasioni motiuo di disturbi trà le Madri . ~ .

PEr leuare alle Religiose lo scrupolo, che suole à quelle nascere in occasione di digiuno, per la quantità, che deuono prendere di cibo, con l'autorità di più graui Dottori, si dice, che possino cibarsi fin all'onzie otto, ò dieci di robba, ò calda, ò fredda, come à loro piace, e nella Vigilia del Santo Natale di Giesu Christo, ~~possono prender il doppio~~ . ~ . ~

CAPITOLO VII.
DEL SILENTIO.

DIce lo Spirito Santo per bocca del Profeta Isaìa al Capitolo 30. n°. 15. *In silentio & in spe erit fortitudo uestra*; Cioè, le uostre forze contro l'inimico commune, saranno, il Silentio, che però si ordina l'osseruanza del medesimo in Coro, in Sagrestia, in Chiesa, ne i quali luoghi non si operi con le mani, se non quello s'appartiene al decoro, & ornamento delli stessi luoghi. S'osserui similmente nelli Parlatori, e ne i luoghi à quelli uicini, si anche ne i Dormitorij, ne i quali in tempo di Silentio non s'operi cosa che possa apportare all'altre Religiose inquietezza ò sturbo. Si osserui in Refettorio nel tempo delle mense prima è seconda; Ne anco sia lecito nelle Camere in tempo di silentio parlare alto, ò strepitare ò fare cosa che apporti fastidio; La Priora però, e la Maestra delle Nouizze in alcun luogho, e tempo non son tenute ad' osseruarlo, ma bensì deuono con uoce bassa parlare, & alla Priora molto sia à cuore, & inuigili, che in tempo di silentio, come in ogni altro, le Religiose non uadino uagando per il Monastero, perdendo il tempo otiosamente, come dice l'*Ecclesiastico al cap°. 4°. n°. 24. Fili conserua tempus, & discede à malo*; cioè, figliola fatte stima del tempo, e spendetelo in bene. Onde s'ordina, che dalla Festa dell' Inuentione di Santa Croce, fin all'Essaltatione della medesima, ogni giorno un'hora doppo mensa si suoni il segno del silentio, e fin al segno del Vesparo esattamente s'osserui, cioè un'hora; E la sera nel tempo detto di sopra si dia il segno all'hore due. Dall'Esaltatione di Santa Croce fin al primo di Nouembre, si dia il segno all'hore trè; E dal primo di Nouembre fin alla prima Domenica di Quadragesima si dia all'hore cinque. E da quel tempo fin alli trè del Maggio all'hore diue, ne i quali tempi, & hore assegnate, ciascheduna Religiosa si ritroui in Camera sua, e uada al letto, e s'osserui silentio fin detta Prima in Coro; Che se dalla Priora sarà trouata in ciò differare, sia come inobediente aspramente in publico mortificata. Il che anche faccia se in altre ordinationi, & obbedienze sarà trouata mancheuole senza distintione di persone.

Constitutione parte 2ª cap°. 10. ~. ~.

CAPITOLO VIII.
DELLA CLAUSURA.

DEueſi imporre la cuſtodia del Monaſtero à quelle Religioſe di matura età prudenti, e piaceuoli con tutti, & al ſecolo di edificatione, e queſte procurino di tenere la Porta ſempre ſerata, acciò non ſi dia liberamente l'ingreſſo à chiunque uoleſſe entrare, & perciò alternatamente deuono ſtare ſempre uicine alla medema Porta, ne ſi dia da ciaſcheduna di loro l'ingreſſo ad'alcuna perſona di qualſiſia qualità, conditione, ò naſcita ſenza farlo ſapere alla Priora, eccetuate le Parenti delle Madri, e Putte, ſecondo i gradi aſſegnati. Douerà però ciaſcheduna Madre nell'ingreſſo della noua Priora addimandarli la licenza, e ſeruirà per ſempre, eſſendo non ſolo conueneuole, ma anche debito, che la Superiora ſappia chi entra; e ſolo ſi dia licenza d'entrare à quelle perſone, che in queſto Capitolo ſarà dichiarato; Cioè.

NOn ſi dia l'ingreſſo à qual ſi ſia perſona ſecolare, ò Regolare di ſesso Maſculino, di qual ſi uoglia età, ~~d'anni quatro in ſu~~, ſotto qual ſi ſia preteſto, o colore, ancorche ſia Parente in primo, o ſecondo grado di qual ſi uoglia Religioſa, ò d'altra che dentro al Monaſtero ſi ritrouaſſe, anche in pericolo di morte, e con preteſto, ò di uiſita, o d'altr'affare ſenza licenza ~~del Padre Prouinciale, ò Generale~~ Di mons: Arciuescouo, & in *ſcriptis*; e ſe la Priora traſgredirà à queſt'ordine, ſia priua del Priorato; e ſe alcuna delle Monache in ciò darà conſiglio, aiuto, ò fauore, ſubito ſia per due anni priua di uoce attiua, e paſſiua, e cinque uolte mangi in mezzo al Refettorio in terra pane, & aqua, in tempo di publica menſa.
Conſtitutioni parte 4. cap.° 3. n.° 1.

CIrca alle Femine ſi dia ſolo l'ingreſſo alle Congiunte in primo è ſecondo grado reſpettiuamente di conſanguinità, e affinità alle Religioſe, e Putte che ſono in Monaſterò, ſi anche alle Signore Titolate, come Principeſſe, Baroneſſe, e Marcheſi, e Parenti di Cardinali uiuenti. Se però con queſte Signore Titolate, ò Parenti delle Madre, è Putte fuſſero altre Signore della Città in loro corteggio, ò

compagnia

compagnìa, non si neghi l'ingresso accìo non si faccia atti inciuili, à chi puol apportare honore, & utile al Monastero; A tutte le sopradette sia lecito darli l'ingresso in qual si sia giorno, e tempo, eccetto in quello, e quelli che appresso si dirà, e siano riceuute con cortesia, e ciuiltà Religiosa, come ordinano le Sacre *Constitutioni parte 2ª cap.° 15. n.° 5.* Non si dia l'ingresso nelle Feste commãdate dalla Santa Chiesa, e dalla Santa Nostra Religione, con le Sette Festiuità di Maria Vergine; Parimente nelle Vigilie del Santissimo Natale, Resurretione di Giesu Christo, di Pentecoste, della Madre Santa Monica, dell'Assontione di Maria Vergine, del Padre S. Agostìno. In tempo di Auuento si dia due uolte la Settimana, cioè, Martedì, e Giouedì, e questi impediti altri due, mentre però non siano le quattro tempora. Dalla Domenica della Settuagesima, fin al primo Giouedì di Quadragesima non si dia ad'alcuna l'ingresso. In tutta la Quadragesima fin alla Domenica in Albis, solo il Giouedì; Nei detti giorni però se uenissero forestiere Parenti di Religiose, come sopra, e non fussero Parenti li si dia l'ingresso ancorche siano giorni proibiti, si come alle Titolare dette di sopra, e se ciuilmente si potesse operare, che le dette Signore Titolare uenissero sole, e senza corteggio ne i giorni proibiti, si faccia, acciò appresso il secolo sia più di lode il stato Religioso, poiche quanto più staranno dal secolo lontane, tanto più dal medemo saranno stimate, e più uicine saranno à Dio, al seruitio del quale si sono dedicate; Nella morte delle Religiose à niuna si dia l'ingresso. In occasione però d'Infirmità delle Religiose ò Putte, si dia l'ingresso à tutte le Parenti dette di sopra in qual si sia tempo. Si dia ancora l'ingresso alli Medici, Cirusici, con l'occasione d'Infirmità; Alli garzoni, Caretteri, Lauoratori, Artefici, & altri Operari del Monastero [a i quali douendosi dar da mangiare gli si dia nel Parlatorio esterno] & à tutti quelli alli quali s'appartiene la conseruatione, & utile del Monastero à qual si sia Femina che deua uenire in seruitio, ò per seruire in Monastero, & il tutto con la participatione della Priora, e Padre Confessore.

CIrca alla pernottatione di persone secolari in Monastero, possino le Putte Parenti in primo, e secondo grado di Consanguinità delle Religiose, e della Città per trè sere sole; E le Forestiere Parenti

ti, come sopra, per sei sere; Le Vedoue, e Maritate della Città per trè sole uolte l'anno. Le Forestiere per due uolte l'anno, senza danno, & incommodo del Monastero, ne si conduchino in Reffettorio, ne in Cucina; ma le Religiose le tenghino nelle proprie Camere, non essendo decoroso lasciar uedere i fatti delle Religiose alle Secolari, acciò li portino fuora del Monastero.

SE alcuna Religiosa però in graue Infirmità uolesse altro Confessore, ~~ò della nostra Religione, ò di qual si sia altra~~, gli si conceda ~~per una uolta sola~~. Se anche hauesse qualche graue Infirmità, per la quale hauesse necessità di Medici, e Cirusici forestieri, il tutto li sia concesso; ma però oltre alla licenza della Priora, ci sia anche la participatione del Padre Confessore.

richiesta la licenza a Mons. Arcivescovo e in di lui assenza all'Illmo Sig. Vicario Generale

CAPITOLO IX.
QVANDO LE RELIGIOSE POSSINO ANDAR FVORI DEL MONASTERO.

A Tutte le Religiose sia permesso il solo Mese d'Ottobre andare una uolta, ò due al più alli altri Monasteri di Monache in Carozza serrata il doppo pranso, e sempre ui sia una delle Antiane à giuditio della Priora, e quelle che uoranno andare fuora addimandino licenza alla Madre Priora, ~~& al Padre Confessore~~ personalmente, e non per terza persona, quale licenza anche se ci sarà giusta causa, e ueri motiui, li possa essere negata. Non uadino in alcuna Chiesa, potendo, se uogliono, far del bene in Chiesa propria. Li sia però solo permesso in detto tempo uisitare, e uedere il Corpo della Beata Elena loro Fondatrice, con l'assistenza però del Padre Confessore, e questo una sola uolta, e s'intende in una di quelle due, che li è permesso di uscire. Vadino sempre per le strade più remote, e meno pratticate, e la sera ritornino in Monastero, ne sia permesso ad'alcuna andar fuori in conto alcuno con le Putte.

La quale ne renderà consapevole Mons. Arcivescovo per conseguire la conferma, e in di lui assenza all'Illmo Vicario Generale

Queſto ordine ſi conferma da mons. Arciveſcovo

NOn ſia permeſſo ad'alcuna Religioſa andare per alcun tempo fuori di Città per ſua recreatione, come per Decreto fatto dal Definitorio nel Capitolo Prouinciale l'anno 1694. e dal Padre Reuerendiſſimo Generale confermato . ~ . ~ .

POſſino tutte, e ciaſcheduna uſcire in qual ſi ſia tempo, e giorno ſe non foſſe dei più à noi ſolenni, e auanti l'hore uinti quatro doppo alle quali à niuna ſia lecito ne permeſſo l'uſcire, ne ad'alcuno di fuora l'entrare, ſe non in occaſione delle Inferme . Poſſino andare in occaſione d'Infirmità à uiſitare tutti li Parenti loro, dell'uno, e dell'altro ſeſſo in primo, e ſecondo grado ſolamente congionti in conſanguinità, ò affinità ; et alli Congiunti in primo grado di Conſanguinità dell'uno, e dell'altro ſeſſo poſsino anche aſſiſterli quanto dalla Priora, e Padre Confeſſore reſpettiuamente ſarà ſtimato conueniente . A gl'altri poi Conſanguinei, & affini in ſecondo grado del ſeſſo feminile poſſino pure aſſiſterli di giorno, ma non di notte, ſe non fuſſe in pericolo di morte . A quelli poi di ſeſſo maſcolino, poſſino uiſitarli una uolta la ſettimana, ma non aſſiſterli, & in graue Infirmità anche due uolte, e ſempre con le debite licenze. Al fine oſſeruino, & habbino à memoria che ſi ſono fatte Religioſe, non per ſeruire d'Infermiere al ſecolo, ma per eſſere Spoſe di Gieſu Chriſto, e più gioueranno alli loro Conſanguinei con le loro Orationi, che con le uiſite, & aſſiſtenze, & in tal caſo è aſſai maggiore lo ſcapito al loro ſtato, che il merito, quale ſtimano guadagnare in eſercitare un'opera di Carità, à loro in alcun conto douuta, e di Colombe che ſono poſſono diuenir Corui con ſcordarſi di ritornare all'Arca del Monaſtero . Di queſte tali dice S. Ambrogio: *Coruus dimiſſus carnem ſecutus eſt; quem tu quoque uis ſequi, ut non reuertaris ad ianuam Chriſti*. Procurino per tanto uſcire meno poſſono, acciò per far bene al ſecolo, non facino danno à loro ſteſſe, allontanandoſi dallo Spoſo loro Gieſu Chriſto, & in giorni feſtiui tornino, e uenghino alla Meſſa in Monaſtero . Oſſeruino però bene in queſto, quello ſi dice nel prologo di queſte Conſtitutioni circa alli gradi di Parentela .

DOppo ſonate le hore uenti quatro ſi ſerri la porta del Monaſtero, e ſi porti la Chiaue alla Priora . *Conſtitutione*

p.e

parte 2. Cap.° 13. n.° 6. c. 7.

CAPITOLO X.
DEL PARLATORIO.

NOn solo per conseruare, ma per accrescere alle Religiose il buon nome, e concetto, che con l'aiuto di Dio hanno per la Città, si ordina alla Priora, che non dia licenza ad' alcuna Religiosa di parlare con alcun Religioso, ò sia della nostra, ò d'altra Religione, ne ad' alcun Prete, se non fussero egl'uni, e gl'altri alle medesime Congionti con Consanguinità in primo, ò secondo grado, ò Maestri, ò Seruitù delle loro Case senza le ascoltatrici Ne la Priora dia licenza di andare al Parlatorio ad alcuna Religiosa, à parlare con alcuno, che non sia ad' esse con li gradi di Consanguinità detti di sopra congionti, se non ui sarà presente l'Ascoltatrice, quale sia presente, & oda ciò, che iui si parla, e se alcuna Religiosa anderà al Parlatorio senza l'Ascoltatrice, sia dalla Priora castigata, & il simile faccia alla Madre, che sarà di Parlatorio, se li permetterà andare al medemo senza le dette cautele.

Constitutione parte 4ª cap.° 4.° pagina 391.

STia anche auertita la Madre di Parlatorio, ò Rotara di non chiamare le Religiose al Parlatorio in tempo di silentio, ò quando sono in Coro alli Diuini Offiti, ò in Refettorio alla publica mensa, se non fusse qualche gran necessità, come s'è detto nel Capitolo 3.

Constitutione parte 2ª cap. 13. n.° 7.

POssino però le Religiose al Parlatorio andare per parlare à qual si sia femina senza Ascoltatrice, mentre però non sia Donna di puoca buona fama, quali procurino tener lontane, non solo da i Parlatorij, ma anche dal Monastero, acciò, come dice il Padre Nostro S. Agostino nella Regola: *Ne contagione pestifera plurimas perdat.*

PEr assistere alli Parlatorij s'elegghino due Religiose di prouetta età, discrete, e caritatiue nel chiamare le Religiose à suoi tempi debiti, & essere al secolo di edificatione, non scandalizandosi con alcuno, ma

tutti

tutti con piaceuolezza seruire, e modestia Religiosa, come ciò conuiene allo di loro stato .

CAPITOLO XI.

DEL MODO DI VESTIRE E' TONSURA DEGLI CAPELLI.

IL loro Abito sarà di color Nero con maneghe larghe nella medesima maniera, che portano i Nostri Religiosi, e questa s'addimanda Cappa, ò Cocolla, della quale se ne deuono seruire nelle funtioni tutte solenni, cioè, per le Sante Communioni, Processioni, accompagnare il Santissimo Viatico all'Inferme, dar sepoltura alle Defonte, nella Visita del ~~Padre Prouinciale~~ Prelato, nel far la Priora, & altri Offici, nelli Vestiari, e Professioni, e in Coro alli Offici nelle principali Solennità, e della Chiesa, e nostre . *Constitutione parte 2ª capº 5. nº 2º* .

POssino poi in altro tempo uestire all'uso femminile, con maniche piccole, e tonde, e di color nero, e sotto il nero per quanto sarà possibile, portino l'abito di color bianco . *Constitutione parte 2ª capº 5º nº 6.* .

VAdino sopra l'Abito Nero cinte con Cintura di corame puramente fatta, e senza alcuna uanità, non essendo conueneuole alle Spose di Giesu, portare nell'abito residuo alcuno di mondane uanità; Per la qual causa parimente, quando lo richiederà il bisogno si leueranno di capo la superfluità, e longhezza delli Capelli, ricordandosi, che deuono esser totalmente diuerse dal uiuere di quelle, che sono al secolo .

IN testa poi anderanno coperte con Veli all'uso dell'altre Religiose non Claustrali, con differenza però dalle Professe, e nouizze, ne si uedino in alcun modo i capelli, per che sono uanità .

NEl resto del uestire procurino differentiarsi totalmente dal secolo, se uogliono auuicinarsi al Cielo .

NEll'andare fuori di Conuento, in alcuna maniera non uadino senza il Manto in testa, essendo à loro di maggior decoro, e ueneratione . *Constitutione parte 2ª capº 5º* .

CAPITOLO XII.
DELLI GIORNI CHE DEVONO LE RELIGIOSE COMVNICARSI.

NElli giorni infrascritti deuono tutte generalmente Comunicarsi, e senza licenza della Priora, e del Padre Confessore non possino da dette Comunioni astenersi. Li giorni sono.

LA prima Domenica dell'Auuento. Nella Natiuità del Nostro Signor Giesu Christo. Nel giorno dell'Epifania; Nella Purificatione di Maria Vergine; Nella prima, e quarta Domenica di Quaresima; Nell'Annuntiatione di Maria Vergine; Nel Giouedi Santo; Nella Domenica della santa Resurretione di Giesu Christo; Nell'Ascensione del medesimo; Nella Festa della Santa Madre Monica; Nella Domenica di Pentecoste; Nella Solennità del Corpo di Christo; Nella Natiuità di San Giouanni Battista; Nella Festa delli Apostoli San Pietro, e Paolo; Nell'Assuntione al Cielo di Maria Vergine; Nella solennità del Nostro Padre Sant'Agostino; Nella Natiuità di Maria Vergine; Nella Festa di San Michel Archangiolo; Nella Solennità di tutti li Santi; Nella quarta Domenica delli Mesi di Luglio, e di Ottobre, nelli quali non cade alcuna Solennità, che sia à noi Comunione Generale; Nelli quali giorni, à distintione delli altri diranno Nona doppo hauer disinato, andando processionalmente dal Refettorio al Coro, rendendo le gratie. ~ . ~ .

SI esortano ancora tutte à Comunicarsi tutte le Domeniche dell'Auuento, e Quadragesima *e nè giorni dell' Immacolata Concettione e della Presentatione nel Tempio di Maria Sma*

SE alcuna Religiosa senza causa probabile, qual causa è tenuta dire, ò alla Priora, ò al Confessore, non si comunicherà nelle Comunioni Generali, sia dalla Priora castigata, con farla stare à pane, e aqua, una uolta in terra in mezo al Refettorio alla publica mensa. *Constitutione p.e p.a cap.e 9.*

NElle dette Communioni Generali dalla Santa Sede Apostolica è stata concessa Indulgenza plenaria, à chi inginochioni dirà l'Oratione. *Deus fidelium Pastor. &c.* ò non sapendo leggere, dirà un *Pater noster*. ~ . ~ .

CAPITOLO XIII.
DEL PADRE CONFESSORE SVA ELETTIONE E CONFERMA.

IL Confessore sia di Matura età, e di esperimentata prudenza, sciente, buono, zelante dell'anime, patiente, cauto, e caritatiuo, e con tutte indifferente, secondo però la necessità delle Religiose. Non uada al Parlatorio, per parlare ad'alcuna Monaca, ò altra persona se la graue necessità non lo richiede, ò se dalla Priora di ciò sia ricercato; ma hauendo alcuna delle Madri necessità di parlare con il medemo, lo facia chiamare alle Grade, doue sente le Confessioni, quale deue essere in luogo separato, con spessi ferri, ò lastra di ferro con spessi, e piccioli bucchi, di modo che, si possa con facilità sentire, ma non uedere. ~ . ~ .

Oltre alle Confessioni non s'ingerisca in cosa alcuna del Monastero, se dal Padre Generale, ò Prouinciale non li sarà ordinato. Sia eletto dalli Padri del Diffinitorio, nel Capitolo Prouinciale, ò nella Congregatione Intermedia per un triennio. Non possa l'eletto in suo luogo sustituire altri, ma s'aspetti ciò fare al Padre Prouinciale; Ne dal Capitolo Prouinciale, ò suo Diffinitorio possa esser per altri due anni confermato, ma douendo durare qualche mese fin à nuoua prouisione, s'intenda che serua per supplemento, e non per Ordinario, e ciò s'intende quando si desse la mancanza fuori di Capitolo, ò Congregatione Prouinciale, ò Capitolare. ~ . ~ .

DAndosi poi la congiontura, che alcuno de i Confessori sia di commun sodisfatione delle Madri, e che bramino per quiete, e salute dell'anime loro essere dal medemo serute, potrà la Priora proponere à bossoli, e balle, che si debba supplicare per la conferma del medesimo, & hauendo due terzi delle balle fauoreuoli nel sì, facia à nome suo, e di tutte le Madri un Memoriale dalla medesima sottoscritto, e da tutte le Madri, ò dalli due terzi, supplicando in esso il Padre Prouinciale per la

conferma

conferma del detto Padre Confessore, e doppo sigillato con il solito sigillo del Conuento, mandarlo al Padre Prouinciale, ò al Capitolo Prouinciale, ò Congregatione, se sarà in detto tempo; Et in questa maniera possa, e non altrimente essere Confermato, facendo nel medesimo memoriale la conferma, con la sottoscrittione di tutti i Padri del Difinitorio, e ciò per una sol uolta; Quando però la necessità altrimente non richiedesse. *Constitutione p.e 4. cap.o S.o Francesco Pelizzari cap.e 10. n.e 155. 170.* ~ .

AL Padre Confessore doueranno tutte le Religiose * assieme con la Priora prestare quell' obbedienza douuta, e quel rispetto, e riuerenza conueneuole, come à lor Padre spirituale, & hauer a memoria ciò che dice il Nostro Padre S. Agostino nella Regola. *Qui omnium uestrum curam gerit, e apud Deum est pro uobis rationem redditurus*; al quale deuano tutte ricorrere nelli loro bisogni spirituali, e consigli del buon gouerno. Conforme anche ordina el Sacro Concilio di Trento *sessione 25. cap.o 10.* deuesi dare due, ò trè uolte l'anno il Confessore Estraordinario: che però per uniformarsi con l'uniuersale, solo due uolte li sarà uniuersalmente assegnato, al quale tutte siano tenute presentarsi, e se uorranno, confessarsi, ma se alcuna non uolesse, o non uorrà presentarsi, sia priua di uoce attiua, e passiua; Nel tempo, che ui sarà l'Estraordinario, il Confessore Ordinario non deue in conto alcuno accostarsi al Confessionario, o alle grati di Chiesa, ò di Parlatorio per Confessare, ò parlare con alcuna, eccetuate la Priora, Vicaria, e Sagristane, e per quello si aspetta al celebrare la Santa Messa; Che se il medesimo procurerà, ò per se stesso, ò per altri mezzi, che l'Estraordinario non senta le Confessioni, cada subito nella suspensione, e priuatione. *Sacra Congregatione 17 Maggio 1603.* E se in qualunque tempo, & in qual si sia modo ordinarà alle Madri, che non si Confessino all' Estraordinario liberamente, & intieramente, ma solo con apparenza, & anche se dimostra dispiacere, che al medesimo si confessino, in qualunque modo, ò per qual si sia mezzo, le sopradette cose farà, sia sospeso, e priuo subito in perpetuo di Confessore di questo Monastero. *Francesco Pelizara cap.o 10. n.o 111.*

† IN ocasione d'Infirmità, ò d'altr' accidente, che potesse darsi nella Persona del Padre Confessore, per il che non potesse esercitare il suo Offitio, deua supplire il Padre Prio-

re

re di Santa Lucia; e la Priora farne subito auisato il Padre Prouinciale, acciò proueda, e determini quello deue farsi.

CAPITOLO XIV.
DEL ELETTIONE DELLA PRIORA.

Mons. l'Arcivescovo o il suo Vicario generale

AD una grate di Chiesa, ò del Parlatorio, doue sarà più commodo, si farà l'elettione della Priora, alla quale sarà presente il Padre Prouinciale, ò uero un suo speciale sostituto, con il Padre Confessore, e Secretario del Padre Prouinciale, & essendo li Padri di fuora, e le Madri di dentro alli Parlatori; Doppo inuocato l'aiuto dello Spirito santo [il che si farà in ogni altra elettione] con l'Hinno, *Veni Creator Spiritus* etc: Versetto, *Emitte* etc: Oratione *Deus qui corda* etc: Quella Religiosa che terminerà il Priorato genuflessa auanti il Padre Prouinciale, ò suo sostituto, e con essa tutte l'altre Madri, dica la sua colpa, con il *Confiteor* etc: per tutte le trasgressioni, e negligenze commesse nel suo gouerno, & il Padre Prouinciale, ò suo sostituto generalmente gli dia l'assolutione, e dal Padre Segretario si chiamino tutte quelle Religiose, che hanno uoto per antianità di Religione, e Professione, & tutte ad'una uenute alla presenza del Superiore, ritornino al suo luogo, andando fuori di detto luogo, quelle che non hanno uoto, e si serri la porta di detto luogo, ne sia lecito ad'alcuna uscire senza licenza del Superiore, fin che non sia fatta la Priora, & il simile si osserui in qual si sia altra occasione di publica conuocatione del Capitolo; Dipoi tutte si ponghino à sedere alquanto lontano dalla grate, e la più antiana uada alla grate, doue sono chi presiede all'Elettione, e dica con uoce bassa, che possa solo essere da quelli intesa, il nome di quella Madre, che il Signore gli hauerà spirato, per che sia Superiora, & in un foglio à questo destinato, sia dal Padre Segretario notato, e così si uada prosequendo dall'altre Madri, che haueranno uoce fin all'ultima; Terminata la nomina si guardi dalli Padri, chi di trè Madri sarà stata più dell'altre nominata, e che arriui all'età delli anni quaranta, e quella che di queste trè superarà l'altre due di nomine, sia posta alla publica bal-

il Prelato

il Prelato

dal Prelato

lottatione

lottatione delle Madri, quale se passerà più della metà delli uoti, s'intenda elletta Canonicamente Priora, e non passando questa, si uenga con il medesimo ordine all'Elettione della seconda, e non passando anco questa si proponga la terza, e non passando la terza, si faccia con il medemo ordine noua nomina dalle Madri, non nominando però alcuna delle trè già non passate, e se anche in questa seconda nomina, e ballotatione niuna delle trè proposte passasse, in tal caso chi presiede all'Elettione nomini tre Religiose, ancorche siano di quelle dal Capitolo delle Madri non passate, e chi di quelle trè haurà più uoti fauoreuoli, benche non passi, ò arriui alla metà delli medesimi, s'intenda Canonicamente eletta per Priora, ò per tale sia da chi s'aspetta, confermata, e li sia da tutte le Madri resa subito la debita Obedienza; Così commanda la Bolla di Papa Gregorio Decimo terzo, fatta li 16 d'Aprile Anno 1574. e per Decreto della Sacra Congregatione de in Ottobre 1590.; ne chi presiede in alcuna maniera, ancorche per discordia nata trà le Madri, puol dare uoto, come per Decreto della Sacra Congregatione del dì 25 Maggio 1601. *Peliçera Cap.° 10 n.° 106. e 107.* ~ . ~ .

CAPITOLO XV.

DELLA MADRE PRIORA SVA AUTORITA E QVANDO POSSA ESSER PRIVATA.

ALla Priora, come Madre siano tutte tenute le Religiose, & altre, che siano in Monastero ad' obedire, e con ogni humiltà, e riuerenza li prestino l'ossequio, poiche nell'*Ecclesiastico al capo 3.° n.° 13.* stà scritto, che se il Padre non è, si come si deue honorato, e rispettato, il uituperio, e la uergogna e del Figliolo: *Dedecus Filij Pater sine honore.*; e quelle, che per un giorno, & una notte persisteranno nella disobbedienza, siano priue per un anno di uoce attiua; e quelle che non haueranno uoce, deuano sedere à terra in mezo al Refettorio nella publica mensa. *Constitutione parte 3.ª cap.° 15. n.° primo.* ~ ~ . ~ .

LA Priora però sia libera & intatta da ogn' affetto disordinato, ne usi alcuna partialità, ne si stimi felice per essere Superiora all' altre, perche questa è ambitione ; ma ben si procuri, come dice il Santo Padre Agostino nella Regola, d'essere à tutte di buon esempio, considerando, che Dio l'ha constituita in tal posto, per mantenere, & augumentare il Diuin Culto, & essere zelante del medemo, essendo che per trè cause dice il Nostro Beato Alfonso d'Orosco si deuono accettare le Prelature, & i Gouerni ; La prima mentre conoscono che Dio le chiama à quell' Offitio ; la seconda è il gran zelo della carità, mentre ue ne sia la necessità, e questa e maggiore della prima ; La terza è quando l'obbedienza ciò li commanda, & è la maggiore di tutte l'altre, essendo molto ben noto, che la nostra perfettione non consiste nell'essere suddite, ne esercitare Offitij uili, ma nella mortificatione della propria uolonta, nella Santa Obbedienza per amor di Dio ; *Qui pro nobis factus est obediens usque ad mortem.* ~ . ~ .

DEue la Priora procurare, che alle sue suddite si in sanità, come nell'Infirmità, li sia somministrato con Materno affetto, e Religiosa carità quello occorre, & esequire quello disse l'Saluator Nostro a i suoi Discepoli ; *Ego autem in medio uestrum sum, sicut qui ministrat* San Luca *al cap.° 22. n.° 27. & se æxistimet*, come dice il Padre S. Agostino nella Regola ; *charitate seruiente felicem* etc: Deue insegnarli, & esortarle alle cose spirituali, con amore, e piaceuolezza corregere, ammonire, e penitentiare, con carità, e patienza sopportare nelle Religiose alcune Infermità si dell'anima, come del corpo, procuri con humiltà humiliare le superbe, & ardire d' alcune, dar animo alle pusillanime, consolare l' afflitte è desolate, l' impatienti per natura ; e l'iraconde, e colleroſe, con le buone guadagnare ; non prouocare all' ira, e sdegno le patienti, & humili, le uergognose, e timidi non riprenderle con parole aspri, corregere con penitenze, e mortificationi le uitiose, e cattiue, se ce ne saranno, nel'corregere, riprendere, e castigare, operi in modo, che la Religiosa, e suddita, benche all' hora malamente per la parte sensitiua, & inferiore ciò sopporti, conosca nondimeno, che ciò meritaua, non dissimuli l' errori, ma subito, che li sarà noto procuri di rimediarci

ci al principio, acciò, *Medicina serò non paretur.* Rafreni l'arroganti, è l'inclinate, e pericolose a cadere, e commettere qualche errore e difetto, ci stia bene auertita, in somma operi secondo l'bisogno, e con le buone, e con le cattiue con parole, con l'opere, con penitenze, e mortificationi, e publiche, e priuate, secondo l'bisogno; dare anche delle recreationi lecite, & honeste à suoi tempi, & hore conuenienti, acciò con più allegrezza d'animo seruino a Dio, & al Monastero; ricordandosi, che come dice il Padre S. Agostino nella Regola, che deue portarsi con le suddite, *Non sicut serui sub lege, sed sicut liberi sub gratia constituti.*

PRocuri la Priora, che dalle Vecchie si dia alle Giouane buon esempio, e siano sollecite al Coro, Refettorio, & all'altre obedienze, non manchi dal Coro, se non sarà occupata nelli negotij del Monastero, e procuri, che in Coro si recitino i Diuini Offitij con uoce alta, distinta, e con la debita distanza del ponto in mezo; faccia ogni mese una uolta il Capitolo delle Colpe, l'Auuento, e Quadragesima ogni quindici giorni, e se ui sarà di bisogno di corregere, ò auuertire di qualche difetto publico, ò priuato, lo faccia in generale senza nominare alcuna, ne permetta, che in detto tempo del Capitolo delle colpe manchi alcuna Religiosa, e che da quello si partino fin che non sarà terminato, che però lo farà in tempo, e hora, che commodamente tutte ui si possino ritrouare, ne trouare scusa di non esserci possuta andare, nel detto tempo, niuna ardisca parlare fuori del tempo di dire la sua colpa, e stiano con ogni modestia, e Religiosità. *Constitutione parte 6.ª cap.º 1. n.º 2.º*

RIcordi alle Religiose, e altre, che al Parlatorio, & in Conuento, ò fuora nel conuersare, e pratticare con persone Religiose, ò secolari, parlino con ogni modestia, & humiltà, ne introduchino discorsi di cose odiose, ò al nostro stato non conuenienti, e se saranno da quelle Persone, con le quali si parla introdotte, procurino con ogni soaue maniera leuarli, ne uantino i loro natali, con auuilire quelli dell'altre, essendo alla Religione tutte eguali, e tutte Figlie del medemo Padre, e Madre.

PRocuri che trà Religiose ui sia il uincolo della carità, congionto con la pace, e se li sarà noto, che alcuna Religiosa non parli, ò per odio, ò per auuersione all' altra, l'esorti, e ciò anche lo faccia fare dal Padre Confessore a diporre ogni odio, e rancore, e le faccia riunire, e pacificare come buone sorelle, e spose di Giesù, se poi auuertita, e corretta non si sarà emendata nel termine di hore 24; e non hauerà parlato all'altra Religiosa, e Sorella, subito sia priua di uoce, finche dal ~~Padre Prouinciale~~ Prelato non sarà dispensata, e sia priua de i Sacramenti; finche non s'unisce, e parli alla Religiosa, non hauendo pace con il Prossimo, non l'hauerà ne anche con Dio, come dice San Giouanni al *cap.° 3 n.° 15 Omnis qui odit Fratrem suum, homicida est, & omnis homicida non habet uitam æternam in semetipso manentem:* procuri ciascheduna di stare in pace, poiche dice l'Apostolo S. Paolo à i Corinti *2.° cap.° 13. n.° ij. Pacem habete, & Deus pacis, & dilectionis erit uobiscum*: & alli Efesi *cap.° 4.° n.° 26.* dice: *Sol non occidat super iracundiam uestram*; se hauere odio, ò rancore con alcuna, fatte che si parta quello dal uostro cuore prima che l'sole tramonti, se uolete essere chiamate figiole di Dio, dicendo San Matteo al *5.° n.° 19. Beati pacifici quoniam filij Dei uocabuntur.* ~ . ~ .

Prelato

SE alcuna Religiosa per fortuna ingiurierà alcuna delle compagne con parole aspre, e mordaci, essendo che tutti siamo *Filij iræ*, non rincresca alla medema con ogni humiltà addimandarli perdono, ò in priuato, ò in publico, doue sarà stato l'sucesso, e se la lingua e stata lo strumento d'offendere, sia anche la medicina per curare l'offesa. *Non pigeat ex ipso ore proferre medicamenta, unde facta sunt Vulnera.* dice il Padre S. Agostino nella Regola; Quella poi che hauerà riceuuta l'offesa, sia pronta, e subita a perdonare, essendo graue peccato il non perdonare, come dice Giesu Christo in San Matteo *al cap.° ij. n.° 25. Et dimittite si quid habetis aduersus aliquem, ut & Pater uester qui in Cælis est, dimittat uobis peccata uestra, quod si uos non dimiseritis, nec Pater uester qui in Cælis est, dimittet uobis peccata uestra.* Quando poi uincendeuolmente si saranno ingiuriate, anche uincendeuolmente s'addimandino il perdono; *Quando autem inuicem se læserint, inuicem sibi debita relaxare debebunt*, dice il Padre S. Agostino nella Regola,

ne

ne stiano à competere la precedenza, e maggioranza, poiche, chi sarà la prima à fare quest' atto d' humiltà in addimandar perdono, sarà à Dio più cara, e darà all'altre maggior esempio di perfettione; se poi alcuna sarà cosi ostinata, e proterua di non uoler addimandare l' perdono, sia come sopra, priua di uoce, e di Sacramenti, dicendo il Santo Padre nostro Agostino nella Regola, che chi non *uult petere ueniam sine causa est in Monasterio*. Non è Religiosa ma statua uestita da Monacha, à chi manca l' humiltà. ~ . ~ .

PRocuri la Priora che in Conuento ui siano tutte quelle possibili commodità; Che la Chiesa, Sagrestia, e Coro, siano ben tenute, ne cosi alcuna manchi di quello fa bisogno per decoro è ornamento delle medesime, ne senza licenza delle Discrete, è Capitolo, possa imprestare, uendere, ò impegnare, ò in altr' uso seruirsi delli suppellettili Sacri, Argenti & altro ad' uso della Chiesa, Sagrestia, è Coro, sotto pena della priuatione del Priorato, e priua di uoce finche dal Padre Prouinciale li sarà dispensata. Relato

PRocuri ancora, che l'Officina, cioè, Dispensa, Cantina, Granari, Cucina, & altre, siano ben tenute, nette, e polite, e spesso le uisiti, ò da per se, ò per mezo della Vicaria, procuri che non sia dato fuora cosi alcuna senza sua licenza, ne d' imprestare pane, ò Vino ad' alcuno se non ad' altri Monasteri, ò di Religiosi, ò di Religiose, alli quali Monasteri in quello possono, procuri giouare caritatiuamente, e la Priora subito che sarà eletta e confermata, faccia sapere, ò con lettere, ò in uoce alle Superiori delli Monasteri uicini, esser lei per Diuino uolere eletta in Superiora del Monastero, che però in tutto quello, che da lei dependerà, e dalle sue Religiose, si prestalghino, che li saranno fauoreuoli; et in questa forma procuri di passare con le medesime con buona, e Religiosa corrispondenza. ~ . ~ .

ET anche procuri conseruare, & mantenere le Persone, che sono beneuole, e deuote al Monastero, e all' Abito; e ancora multiplicarli, & in particolare quelle, che possono, ò con parole, ò con fatti giouare al

Monastero

Monastero, & alla Religione, e quando uengono al Monastero, con cortesia, e con honore riceuerle, ò lo faccia da per se, ò per mezzo di quelle Religiose, che haueranno di simili persone notitia ; se poi saprà, che alcuna Persona sia mall'affetta all' Monastero, & alla Religione, procuri di redurli fauoreuoli, è beneuoli, ò almeno non contrarij, accio non sminuisca la deuotione della Religione, e Monastero, e con tutti procurì ci sia la pace. *Constitutione parte 3ª cap.° 17. n.° 14.* ~ . ~ .

LA Priora, conferisca ciò, che gl' occorre in beneficio publico alle Discrete, ne possa di sua propria uolontà spendere nelli due anni del suo Priorato più di Ducati dieci, è spendendo di più, e senza conferirlo, come sopra, oltre all' essere tenuta à risarcire al danno, sia ancora subito priua del Priorato è di uoce attiua, e passiua per cinque annì. *Constitutione parte 3ª cap.° 17. n.° 15, e 16.*

NÈ anche possa senza licenza del ~~Padre Prouinciale~~ Prelato, è con il consiglio delle Discrete, è de Maestri nell' arte molto sperimentati in cominciare alcuna Fabricha ; deue però perfettionare le già dalla sua anteceßora incominciate. *Constitutione* ut supra. ~ .

LA Priora puoll' essere priua oltre all'altre cause dette, anche per le seguenti : cioè, Non facendo osseruare le Constitutioni della Religione, & Ordinationi del Monastero, se non assisterà al Coro alli Diuini Offitij per uso, non essendo manifestamente occupata nelli negotij del Conuento, se trattera, ò dirà alle Religiose parole ingiuriose, e di uituperio, se non farà leggere spesso le presenti Constitutioni, se non castigherà, e ammonirà le Religiose de i loro diffetti, e delitti, che saranno apertamente palesi, se non procurerà, che in Refettorio communemente ciascheduna, e tutte siano cibate del medesimo Pane, del medesimo Vino, e della medesima pietanza, senza alcuna specialità, e differenza, nella quantità, e qualità tanto la prima, che l'ultima, se qualche indispositione naturale, ò accidentale d'alcuna altrimente non richiedesse, che in tal caso s' esercita la carità Religiosa, come ricerca lo stato di ciascheduna . Per tutte le sopradette cauſe apertamente manifeste, è conuinta, potrà la Priora esser dal ~~Padre Prouinciale~~ Prelato priua

priua dal'Offitio ; Et il medesimo deue farsi, se la Priora fosse da continue infirmità obligata stare in letto, ne potesse personalmente hauer cura alle cose del Monastero . ~ . ~.

SE si desse il caso, come già si puol dare, che la Priora dentro il tempo di due anni morisse, il medesimo giorno la Madre Vicaria congregate le Madri in Capitolo scriua una lettera in nome di tutte al Padre Prouinciale, auuisando della morte della Priora, e pregandolo à proueder le quãto prima, della noua Superiora, la detta lettera anche sia letta alla presenza di tutte, e della Vicaria, e Discrete sottoscritta, e con il sigillo del Monastero sigillata, e quanto prima mandata. *Constitutioni pᵉ capᵒ* 18. ~ .

CAPITOLO XVI.
DEL OFFICIO ET AVTORITA DELLA VICARIA.

LA Vicaria sia in tutto quello occorre alla Priora di aiuto, e procuri, che trà le Religiose, e la Priora ci sia pace, e quiete ; Non dia ardire, ne fomenti quelle, che dicessero cosa contraria del gouerno della Priora ; procuri renderle capaci di quello non fossero, & obedienti in ciò, che deuono . Interceda dalla Madre Priora, e se così richiedesse il caso, anche dal Padre Confessore, ricreationi lecite, & honeste. per le Religiose, & ogn' altra cosa, che sia di sodisfatione, e consolatione uniuersale, e particolare delle medesime, lecita, e decente à concedersi . ~ . ~ .

DEue anche esser la prima in Coro à tutte l' hore notturne, e diurne ; Alla mensa comune, & in tutte le altre Obedienze, acciò, che se la Priora fosse nelli negotij del Monastero occupata, ne potesse essere subito à quelle presenti, facia quello, che la medema Priora farebbe, come se fusse iui in persona . Tutte, e ciascheduna, sian in tal caso alla Vicaria obbedienti, e rispetteuoli, come farebbero alla Priora . ~ . ~ .

DEue inuigilare, che sia dato il segno, si d'andare all' hore Canoniche, si della mensa comune, come del silentio all' hore debite . Alla medesima ancora s' aspetta hauer cura, e tenere sotto la sua custodia quelle Religiose, che non haueranno compiti li anni 25. di sua età . E' quelle, che in quell' età hauessero fatta la professione, trè anni doppo la medesima siano sotto la sua cura, & habbia sopra di quelle la medesima autorità, che ha la Maestra con le sue Nouizie . Non li permetta uagare per il Monastero, ne longamente conuersare, e practicare con le più Vecchie, ma con le sue uguali . Procuri che non stiano Otiose, e le tenga occupate nelli esercitij spirituali . Nelli tempi di ricreatione stiano con le sue uguali, e con ogni modestia . Non uadino fuora di Monastero oltre all' altre licenze, se anche non l' hanno addimandata alla Vicaria . *Constitutione p.e 2. cap.o 3. n.o 10.* ~

E' Officio anche della Vicaria fare l' inuentari della Sagrestia, Infermaria, & altri, e ciascheduna prima di lasciare l' officio, o pigliarlo, deue consegnare il tutto con l' Inuentario alla presenza della Vicaria . Deue procurare, che non manchi cosa alcuna, aggiungere, ò leuare dall' Inuentarij le cose di nouo fatte, e le consumate, come richiederà l' occasione, ne ciò si faccia senza l' assistenza della Vicaria ; E quella, che riceue l' officio con Inuentario, si sottoscriua al medesimo . ~

DEue anco la Vicaria ogni uolta, che si hà da conuocare il Capitolo, ò per le Discrete, ò per le Madri, far sonare la Campanella, e procurare, che tutte si adunino con sollecitudine, accio per una, ò due, non stiano tutte à tedio ; E quando sono à Capitolo chiamate le Madri, non si facino aspettare, ma lascino tutte le loro facende, e uadino ; altrimente facendo, siano dalla Priora mortificate . Di quello si tratterà in Capitolo ò per ballotatione, ò per altro, se doueranno le Madri sottoscriuersi uada la Vicaria alle Celle delle medesime, e le faccia sottoscriuere, e se alcuna non uolesse farlo, incorra nella medesima pena di quelle, che non uolessero ballotare, cioè, per due anni priue di uoce, & ad' arbitrio del Superiore. ~ . ~ . ~ .

QVando occoresse, che la Priora andasse fuora di Monastero, resti la Vicaria in suo luogho, e in tutti i luoghi tenga il primo luogo doppo la Priora, & non essendoui la Priora tenga il primo. Sia la Vicaria, come l'altre Madri, tenuta ad' obbedire in tutto alla Priora, sotto le pene che sono tenute l'altre, e non facendo quello che si aspetta al suo Officio, possa esser punita, e perseuerando anche priua d' Officio. *Constitutione p.e 3. cap.e 10.* ~ . ~

L'Ellettione della Vicaria si faccia nella medesima maniera, e forma, che si elegge la Priora. *Constitutioni p.e 4. cap.o 2. n.o 3.* ~ . ~

CAPITOLO XVII.
DELL' ELETTIONE DELLE ALTRE OFFICIALI.

NEl farsi l'ellettione della Priora, e dell'altre Officiali, che con essa si fanno, ui sia sempre presente il Padre Confessore, & il Padre Segretario. La nota delle Officiali si farà con il consiglio, e presenza del Padre Confessore, Priora, e Vicaria. Et il Padre Prouinciale, ò suo Delegato proponga nel tempo dell'Elettione della Priora; Fuori poi di detto tempo quelle Officiali, che solo duraranno un' anno, deuino farsi dalla Priora con l'assistenza del Padre Confessore, quale non deue dare in alcun modo, ne per alcuna causa il uoto, ma bensì confirmare l'elette, come Delegato dal Padre Prouinciale, non essendoci il medesimo in persona. Delle proposte, s' intendino passate quelle, che haueranno più uoti sopra la metà. Essendo proposte una delle due Consanguinee, ò Affini, à qualche Officio, l'altra non dia uoto. L'elettione delle Discrete deue farsi in altra forma, come nel Capitolo di quelle si dirà. Tutti li Officij durino un anno, eccetuato però quello della Priora, Vicaria, Maestra delle Nouizie, Camerlenga, e sua Compagna, Granarista, e Caneuara. ~ . ~

Siano tutti li Officij posti alla publica ballottatione, eccetuati quelli, che deuono mutarsi uicendeuolmente

ogni settimana, ne possino delli loro Officì essere sospese, ò priuate senza legitima, e notoria causa. ~ . ~

ESsendo, che à tutte non è stato dato da Dio il medesimo talento, e spirito, per il che non possono tutte fare li medesimi Officì, & acciò tutte si essercitino nella santa obedienza, e carità. Quelle che non possono fare l'Officio, ò Obedienza, che faranno l'altre, in quel tempo, che douerebbono farlo, faccino quell' obedienza, che possono d'un'altra, e quella faccia la sua, & in questa maniera reciprocamente tutte saranno utili al Monastero, e per loro medesime, essercitandosi in una uirtù sì meritoria, & à loro douuta di carità.

DAndosi il caso, che alcuna delle Religiose non uolesse accettare l'Officio, o Obedienza da Dio per mezo de i Superiori assegnatali, deue ricorrere al ~~Reuerendissimo Padre Prouinciale~~ Prelato, quale, udita prima la Madre Priora, e Discrete, ò à uoce, ò per lettera per la uerità dell' impotenza, la potrà dispensare, se così li parerà nel Signore. ~ . ~

CAPITOLO XVIII.

DELLE DISCRETE.

ACciò l' interessi del Monastero siano con maturo giuditio, e prudenza gouernati, ne alcuna Priora possa uolontariamente, e liberamente trattare li medesimi, ma bensì quello, che à tutte s'aspetta, da tutte si sappia però, come ordinano le nostre Sacre Constitutioni *p.e 3. cap.o 13 e Pelingra dice Cap.o 10. n.o 150.* Si eleggeranno 4.o Religiose, che con la Priora, Vicaria, & Antiana, faranno il numero di sette, senza le quali la Priora non farà cosa alcuna appartenente al publico beneficio, & utile del Monastero. Con queste la Priora conferirà li negotij più ardui, e con il consiglio di queste opererà, e prima di mettere alla ballotatione cosa alcuna, chiamate la Priora in Cella sua le Discrete, che tale sarà il loro nome, maturamente considerando, se si deua, ò non deua porre alla

ballotatione, ciaſcheduna per antianità di profeſſione dirà il ſuo parere, e le ſue ragioni; Mà acciocche trà loro non ci ſia alcuna diſcordia, ma il tutto ſia con pace, e quiete, haurà in ſua Cella la Priora il Boſſolo, acciò di quello haueranno iui parlato, ſi uenga alla ballottatione di ciò, che ſi deue fare, e ſe la ballottatione trà dette Diſcrete ſarà paſſata, ſi ponga alla publica ballottatione di tutte le Madri, che haueranno uoce, e ſe alcuna non uorrà uotare ſia per due anni priua di uoce attiua, come ordinano le Sacre Conſtitutioni *p.ª 3. cap.º 12. n.º 5.* Auanti pero di mettere coſa alcuna alla publica ballottatione, la Priora otto giorni prima ne parli con le Madri, publicamente in Coro, ò in Capitolo, acciò dentro al detto tempo poſſino penſare quello hanno da fare, ne ſi gionga coſa alcuna all' improuiſo.

SI farà l'ellettione delle Diſcrete nella medeſima forma che ſi ellegge la Madre Priora, e Vicaria, nominando prima trè Madri, che habbino compiti li anni uinticinque della loro Proffeſſione, & altre trè, che habbino compiti li anni quindici di Religione, fino alli anni uinticinque pure compiti di Religione, tutte ſei ſiano poſte alla publica ballottatione incomminciando dalla più antiana di Religione. Quelle che delle trè più antiche due haueranno hauuti più uoti, ſaranno le due Diſcrete, e l' altra per ſupplemento in caſo di morte, ò altra legitima cauſa d' una delle due, & il ſimile ſi faccia dell' altre trè più giouane, ne ſiano publicate, fin à tanto, che non ſaranno tutte ſei ballottate, e ſe alcuna nel primo ſcrutinio non paſſaſſe per più della metà delli uoti, ſi uenga à fare nuoua nomina di quante ne manchera. Di poi dal Padre Prouinciale, ò ſuo ſoſtituto ſiano publicate quelle Madri che ſaranno elette per Diſcrete, e quelle subito alzateſi in piedi anderanno alla preſenza del Padre Prouinciale, o ſuo ſoſtituto, e genufleſſe ſaranno dal medeſimo confermate, dandoli tutta quella autorità, che al loro Officio appartiene, e durante il loro Officio haueranno in tutte le ballottationi, e deliberationi, e ſeſſioni la precedenza da tutte le Madri, eccetuate le Madri Priora, Vicaria, e prima Diſcreta, & anche nel Capitolo, ò in

altro

altro luogo nel trattarsi li negotij del Monastero sederanno secondo l'eta della sua Professione, immediatamente e respetiuamente sopra tutte l'altre Madri, eccetuate sempre le trè sopradette. Confermate che saranno le nuoue se li dia subito il luogo dalle Vecchie, che haueranno terminata la Carica. ~ . ~ .

ALla prima delle quattro Discrete con la Madre Priora, o Vicaria, si aspetti accompagnare il Padre Confessore nell'entrare, & uscire dal Monastero, ogni uolta che per causa d'Infirmita delle Madri, ò per altra legitima, e notoria causa douerà nel medesimo entrare; et alla medesima Discreta, ò essendo impedita, alla seconda si aspetti l'Officio di accompagnare il Medico, e Cirugico, quando [il che Dio non uoglia] lo richiederà il bisogno. ~ . ~ .

LE medesime quattro Discrete deuino durare per tutto il tempo, che durerà la Priora, che saranno due anni, quali terminati non possino di nouo esser nominate per il medemo Offitio; ma debbino passare altri doi anni doppo delli quali possono liberamente essere dalle Madri; tutte, e ciascheduna, secondo alle medesime piacerà, nominate. Quelle però che sono state Discrete per supplemento possono essere nominate senza contumacia in ogni tempo.

CAPITOLO XVIIII.
DEL OFFICIO DELLE SAGRESTANE.

DEue la Sagrestana procurare, che notte e giorno stia al Santissimo Sacramento la lampada accesa. Tenere la Chiesa, la Sagrestia, & il Coro puliti, e netti; Sonare all'hore Canoniche, & ogni uolta, che le Religiose deuono andare al Coro; Sonare il Silentio all'hore debite, se però la Priora non darà di questo ad'altra l'ordine; Tenere con ogni fedeltà cura di tutte le supelettili Sacre, di qualsisia qualità, e conditione, ne possa imprestarli sen-

za il consenso delle Madri, come si è detto nel Capitolo is. E se farà in contrario, sia priua dell' Offitio, e per due anni di uoce attiua. Habbia un libro, nel quale segni tutte l' Elemosine si di Messe, come d' ogni altro, che possa esser dato alla Sagrestia per carità, segnando però l' Elemosine delle Messe da per se in un altro libro, delle quali sia tenuta al fine del suo Offitio renderne publicamente conto alle Madri. Che però hauerà anche un libro, doue segnarà tutta l' entrada da una parte, e l' uscita dall' altra. Procuri risarcire li Apparati, & altre supelettili Sacre, & i lacerì, & affatto inutili, si brucino, e le ceneri si mettino nel sagrario, che à tall' effetto sarà fatto, per mettere l' acqua con la quale si lauano i Corporali, Animelle, e Purificatori; Li ornamenti, & altri Apparati inutili potrà uenderli, e ridurli in altre robbe per la Sagrestia utili, ma con il consenso della Madre Priora, e Discrete, e di quelle Madri, che hanno à loro spese fatto quelli ornamenti, ò Apparato, che se si uende, del denaro che si cauerà, si faccia altra cosa utile per la medema Sagrestia; Habbia anche due inuentarij, uno stia appresso di se, & l' altro nel deposito del Monastero, accio dal Padre Prouinciale con questo si possa uisitare la Sagrestia, e uedere, se cosa alcuna ad' essa manchi; In detto Inuentario sarà notato tutto quello, che stà in Sagrestia, ò in altro luogo per seruitio della medema, e uendendosi cosa alcuna, & in altra robba reducendosi, la Sagrestana lo noti nel suo Inuentario, e procurì sempre di accrescere qualche cosa. E perche le fatiche della Sagrestia sono maggiori di quello, puol fare una sola, li si dia una compagna, non con nome di Sagrestana, ma compagna della Sagrestana, di modo che ciascheduna esercitarà due anni quest' Offitio, il primo come compagna, & il secondo come Sagrestana, procurando, che sempre la Sagrestana sia maggiore di Religione della Compagna, e tutte facino il detto Offitio con carità rammentandosi che seruono alla Chiesa, e alla casa di Dio. *Constitutioni p.e 3. cap.o 20.* ~.

CAPITOLO XX.
DELL' OFFICIO DELLE INFERMIERE.

ALl'Infermiere si aspetta, hauer la cura à tutte quelle cose, che s'aspettano all' inferme, & Infermaria . Prouedere à tempo opportuno tutto quello, che per ordine del Medico deuesi preparare all' Inferme, e farlo con ogni carità, e sollecitudine . Se saranno molte Inferme, la Priora procuri, che l'altre aggiutino all' Infermiere, acciò tutte à tempo siano caritatiuamente souuenute, di quello la loro Infermità richiederà . Niuna recusi di fare una tal carità, ricordandosi, che ciascheduna puol uenire in quello stato, e se è uero, come è ueritsimo ciò, che dice Christo Signor nostro per bocca di San Matteo al Cap: 25. n.° 40. che . *Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis*, così maggior gradimento riceuerà, facendolo ad una sua sposa, che sete tutte uoi altre . Douerà la Priora prouedere di tutto quello occorre à tempo debito, acciò l'Infermiere possino fare il loro Offitio, come richiede la Carità Fraterna . Proueda anco la Priora di buon Medico, e Chirurgo con il consenso delle Madri del Conseglio ; Visiti spesso l'Inferme, l'esorti alla patienza ; Consoli per quanto potrà, se ui sarà alcuna, che per la graue Infermità sia priua di ragione, ò dica parole di poca edificatione, o facci altri atti frenetici . Facia assistere à queste solo da quelle che richiede il bisogno . Se mai sarà necessario, per prouedere all' Inferme, far debiti, ò pignorare robbe del Monastero, quando che altrimente non si potesse souuenirle, deue farsi . Procurino però l'Inferme di esser al Medico, & all' Infermiere obedienti, ne procurare d' hauer cibi dannosi alla propria salute . Sopportare con patienza, se la pouertà Religiosa non può somministrarli tutto ciò, che uorrebbero . Soffrire parimente il male, che da Dio li uien mandato, procurando di cauarne frutto per l'Anima, e riceuendolo per gratia, & fauore particolare di Dio benedetto ; il che anche dimonstando esternamente con parole mansuete, e più di edificatione alle consorelle, conforme al detto del Ecclesiastico *Cap.°* 18. *n.°* 21. *In Infirmitatis tempore ostende conuersationem tuam.* Le Religiose tutte si esortano nel Signore ad' esser sollecite in uisitare con la persona, e con parole di carità le pouere Inferme nelli tempi, & hore non proibite . Non lascino di far opera si santa deriuandone da

questa

questa molti buoni effetti, come dice l'Ecclesiastico *cap.° 7. n.° 30. Non te pigeat uisitare Infirmos, ex hoc enim in dilectione firmaberis*. Non sono tenute l'Infermiere, ne l'Inferme nelle camere ad' osseruare il silentio. Siano però con uoce sommessa i loro discorsi, ne l'Inferme siano con l'Infermiere inquiete, e molestе, ma soaui, e miti. Vi sia anche nell' Infermaria un libro, nel quale i Medici, e Chirurghi ui scriuino tutte le ordinationi, che faranno nelle cure delle Madri, e nella prima ordinatione di qualsisia cura, e purga, oltre alla sottoscrittione del Medico, e Chirurgo, ui si sottoscriua anche la Priora, e quello si porti allo Speciale, acciò ueda l' ordinatione, e dipoi si riporti in Monastero, ne si lasci allo Speciale, ne si paghino al medesimo quelli medicamenti, che non saranno notati per mano del Medico, ò Chirurgo, e di ordine della Priora in detto libro. E si facino annualmente i conti con lo Speciale. ~ . ~ .

QVando poi saranno perfettamente risanate, *Redeant ad feliciorem consuetudinem suam*; come dice il Padre S. Agostino nella Regola, cioè, ritornino ad operare quello faceuano auanti d' amalarsi, e quando sarà totalmente risanata dalli presenti segni, cioè se sarà ritornata nel suo solito colore, se non abborrirà le piaceuoli, e piccole fatighe, se con la solita osseruanza naturale prenderà il suo solito cibo, se con l' altre sue sorelle piaceuolmente praticherà, sia obligata tornare al solito trattamento delle altre. Sia sospesa la Priora dal Priorato, se sarà negligente nella cura dell' Inferme, e se non li farà prouedere le cose necessarie; Sia però prima dal ~~Padre Prouinciale~~ Prelato nella uisita ripresa, e se non si emendarà, sia sospesa. *Constitutioni p.e 1. cap.e 14.* . ~ . ~ .

CAPITOLO XXI.
DELLA MAESTRA DELLE NOVIZZE.

ESsendo necessarissima la buona educatione della giouentù, per mantenere, e conseruare la Religione, & utile del Monastero, però si ellegerà

una Maestra per le Nouizie, che sia di età prouetta, nelle cose spirituali sufficientemente pratica, honesta, di buona uita, sperimentata, e particolare zelante dell' uttile, decoro & honore della Religione, e Monastero; graue, e modesta nel parlare, alla quale siano tenute le Nouizie in tutto, e per tutto, con ogni humiltà, e prontamente obedire; Ad'essa debbano dire tutti i loro segreti, e catiue tentationi per riceuere consolatione, & aggiuto; L' instruisca, & ammaestri in tutto quello si appartiene all' honore, e lode di Dio, e decoro della Religione, e Monastero, acciò di loro non si uerifichi ciò, che dice il Profeta Geremia nelle lamentationi al *cap.° 4. n.° 4. Paruuli petierunt panem, & non erat qui frangeret eis.* Prima d' ogni altra cosa gli insegni la legge di Dio, il suo santo amore, & il timore, che deuesi hauere in lui, che in tutte le cose cerchino Dio, si spoglino dell' amor proprio, e uerso se stesse, e di tutte le creature, ma lo referischino nel Creatore amando quello in tutte le cose, & il tutto operando conforme alla sua santissima uolontà; Ancora le indrizzi nelli esercicì spirituali nella maniera, che à ciascheduna parerà, e conoscerà atte, e conuenienti. L' instruischi com deuano pratticare detti esercici per liberarsi dalle illusioni del Demonio, e come debbano scacciare, e guardarsi dalle tentationi. Li facia leggere, & ammonisca, che con gran desiderio legghino i libri spirituali, e deuoti, quelli però che siano lontani dal metter scrupoli. Procuri che non solo imparino quelle cose, che deuono, e à loro sono conuenienti, ma che ancora si essercitino in quelle, che haueranno già imparato secondo i talenti, che dà Dio li saranno dati. Similmente l' insegni distintamente, puramente, e breuemente, à confessarsi, e prima, ò poco doppo preso l' habito fare la Confession generale, dicendo Geremia al *cap.° 4.° n.° 3. Nolite serere super spinas*, cioè non si può introdure in un anima le buone, e religiose uirtù, se prima non si leuino le qualità del secolo. Non tenghino le Nouizie celate le tentationi; ma liberamente aprino, e dichino il suo interno alla Maestra, ò alla Priora, ò al Confessore, & à questi non solo li palesino il loro animo, ma ancora, se uoranno fare astinenze, penitenze, mortificationi, e deuotioni, non uolendo in conto alcuno essere guidate dal loro pro-

prio capriccio, ma operino secondo il parere, e giudicio delli medesimi, tenendoli in luogo di Giesù Christo, & il simile si dice à tutte le altre Religiose . ~ . ~ .

IN oltre li insegni à fare giornalmente l' essame di conscienza, e dire l' esercitio quotidiano, & altre particolari deuotioni, auanti di andare à dormire, non douendo le persone Religiose dar quiete al corpo, prima di hauer nel suo cuore dato luogo di quite allo spirito Santo, come dice il Regio Profeta nel Salmo 131. n.4. *Si dedero somnum oculis meis, & palpebris meis dormitationem, & requiem temporibus meis, donec inueniam locum Domino*; Le auuertisca anche con gran diligenza, che custodiscano il loro cuore, & i loro sensi da ogni intemperanza, e uitio, per conseruarsi con uera pace interna . Raffrenare la lingua; Più uolentieri udire, che parlare, & occorrendo parlare, sbrigarsi con poche parole, e con breuità, & molto più à fuggire li Parlatori, mà solo per necessità accostaruisi acciò andandoci per spasso, non interuenga di loro ciò, che interuene à quella Monacha, che nel andare al Parlatorio senza causa, riceue da Christo un schiaffo; Andandoci per loro bisogni, si spedischino sollecitamente, e con poche parole, e molto più se saranno huomini, dicendo il Nostro S. Tomaso da Villa Noua, che *Maria ad Angeli aspectum erubuit, ut uos Virgines, Virorum fugiatis consortium*; cioè, s' arossisse Maria, per insegnare alle Vergini il fugire le pratiche delli huomini; seguita il medesimo Santo; *Nolo Virginem loquacem, nolo Vrbanam, nolo facetam, sed Verecundam taciturn, timidam, & quę inspicere, & Virum aut alloqui erubescat*. Ancora le ammonisca, à non intrigarsi nelle cose de i secolari, essendo il secolo un mare tempestoso allo stato Religioso; A' non ridere senza proposito, e con disordine; Riuerire, e stimare tutte, come loro Superiore; Offerirsi in seruitio di tutte con Religiosa carità; Nell' entrare, ò uscire di Coro, Reffettorio, Capitolo, ò altro luogo, dare à tutte la precedenza; L' insegni ancora, à non essere curiose, cercando, di sapere ciò, che non deuono, & al loro stato non conueneuole; Non rallegrarsi del male, ò disgratie dell' altre; Non essere dell' altrui bene inuidiose; Notare le uirtù dell' altre, & con tutte le forze

immitarle ; Temere delle cadute dell' altre ; Conoscendo in se qualche cosa di buono, non insuperbirsi, ma riconoscerlo da Dio, e se è di male, riputarlo à se stessa, & emendarsene ; Essere all' inferiori di buon essempio, & alle maggiori di edificatione ; Non litigare, ne contendere con alcuna ; Non giudicare mai alcuna ; Pigliar le cose tutte in buona parte, anchorche dimostrino essere cattiue, poiche il giuditio humano spesso s' inganna ; Non fare ingiuria ad' alcuna, e le riceuute dall' altre sopportare come dice San Pietro Epistola *p.ª cap.º 3. n.º 9. Non reddendo malum pro malo*. Delle persone lontane sempre parlare bene ; Niuno lodare in faccia ; Non fare per niuna causa alcun giuramento ; Dire di tutto cuore, e con la bocca la pura uerità ; Non esser superbe ; non golose ; non dedite al Vino ; non sonnolenti ; non pigre ; non otiose ; Fugire le delitie, come cose alla castità pericolose ; Amare l' asprezza del nostro Sacro Ordine, e tutte quelle cose, che s' aspettano alla perfettione, alla quale siamo inuiati, e douemo attendere con tutte le forze . Di più la Maestra l' instruisca nell' osseruanza della Regola, e Constitutioni, & Ordinationi della Nostra Sacra Religione, e del Monastero ; Nel Officio Diuino, e che una uolta la settimana recitino li sette salmi penitenziali, con le lettanie, e preci . Tutto l' Offitio delli morti per li nostri benefattori uiui, e defonti ; Delli costumi, e ceremonie, & osseruanze dell' Ordine, e Monastero . Spesso l'auuertisca, à non andare con il capo alto, & occhi uagando, ma fissi à terra, e le mani gionte sotto le braccia, & andando processionalmente, non uadino una auanti l' altra doppo ; ma assieme, acciò non rendino all' altre sturbo, e scandalo . Ancora l' insegni con quanta diligenza deuino tener conto de i libri, uesti, & altre robbe del Monastero, ò à suo uso concesseli ; A tener la Cella pulita, netta, e Religiosamente ornata ; A non farsi familiare, ò addomesticarsi con Religiose di matura età, se da quelle non uenissero chiamate ; A non scriuere, ò riceuere lettere senza sua licenza, ò del Padre Confessore . Quando sono à mensa si cibino con temperanza, e ui stiano con modestia, e polizia . Che non stiano, con li gombiti alla mensa appogiate, e ne i cibi non cerchino singolarità, anzi se non sono use à qual-

che sorte di cibo, procurino usaruisi se però non le dannegiasse. L' esorti, à practicare più con Religiose, che attendono maggiormente alla perfettione, che con quelle di meno spirito. Non racontino li gradi della loro nobiltà, ne li honori del secolo; Ne delle ricchezze de loro Parenti s' insuperbiscano, *sed de sororum societate gratulentur* dice il S. Padre nostro Agostino nella Regola cap: 10. Anche la Maestra l' informi del principio, e de i progressi della Nostra Sacra Religione, accio maggiormente nella medesima s' affettionino, e faciano quel frutto, per il quale sono à quella uenute. Inoltre la Maestra, doue le conoscerà negligenti, per quanto potrà, procurì, ò con segni, ò con parole di correggerle, e mortificarle, accio si emendino, poiche alla medesima è imposta, e raccomandata la cura di quelle; Almeno una uolta la settimana li faccia il Capitolo delle colpe, e all' hora apertamente dichino le loro colpe, e negligenze, e la medesima secondo la necessità punisca; Se uedrà, e connoscerà, che alcuna Nouitia habbia propensione ad' esser superba, deue quella esercitare nell' obedienze più uili & abbiette, che conoscerà più utili ad' humiliarla. L' esercitarà ancora nella patienza, ma discretamente, e cosi dell' altre propensioni, & inclinationi deue fare.

LE Nouizie poi deuono con faccia allegra, e prontamente fare quelle cose, alle quali il senso più repugna, accio in quelle si esercitino. Si come la Maestra li somministra le cose spirituali, anche come Madre li procuri le cose temporali appresso la Priora, ò altra, alla quale ciò s' aspetti. Se poi alcuna Nouitia di qualsisia nascita, qualità, e conditione, in tempo della Probatione, e nouitiato, sarà inonesta, superba, e cappriciosa, che possa apportare al Monastero, & alla Religione disturbo, e scandalo, se ammonita, e corretta in priuato, & in publico la prima, seconda, e terza uolta, non si emenderà, sia dell' habito Religioso spogliata, e mandata alla sua casa, ne mai più possa essere riceuuta. *Constitutione p.e 2. cap.o 3.*

CAPITOLO XXII.
DELLA CAMERLENGA.

DEue la Camerlenga con ogni diligenza prouedere di giorno in giorno tutto quello fa bisogno per il Vitto delle Madri, e Putte, & essere in ciò uniforme con tutte, non facendo partialità notabile, e senza bisogno. Deue inuigilare in ciò che bisogni all' Infermiere per l'Inferme, e procurare che siano con ogni carità delli loro bisogni prouiste, acciò per quanto comporta la pouertà Religiosa, non patischino alcun incomodo si le sane, quanto l' Inferme, & il tutto faccia con la participatione della Priora; La Camerlenga in tempo di silentio con l'altre offitiali del Monastero, ò con altri di fuora del medesimo nelle cose aspettanti al suo offitio non è tenuta ad osseruarlo, ma ben si parlare discretamente, ne abusarsi di questa facoltà. ~ . ~ .

DEue ancora riscuotere tutte l' entrate del Monastero, come Affitti, Liuelli, alimenti delle Religiose, e Putte, e qualsisia altro denaro, in qualunque modo aspettante al Monastero, e consegnarlo alla Madre Prepositaria, & in un libro à questo destinato, per mano della medesima farsi fare la riceuuta. Procuri anche comprare, e far prouisioni di quello si aspetta al suo officio, e per uso del Monastero, e Madri, à suo tempo debito; E similmente si osserui l' istesso circa al uendere, e procuri anche dare alla Religiose quello, che communemente si costuma di dare, ogni mese sonando il primo giorno del Mese ad' un hora proportionata la Campanella, acciò tutte possino andare per la loro portione. Habbia la bontà, chi ha incombenza di fare questa distributione, di seruir tutte con patienza, e carità, e le Religiose ancora non facino molto tediare la Madre, che distribuisce, poiche à quest' effetto sonarà la Campanella. ~ . ~ .

HAbbia la Camẽlenga un libro, doue giornalmente si segni tutte le spese, che da lei si faranno; E al fine, ò principio di ciaschedun mese

rendere

rendere alle Madri in publico Refettorio conto, & à ciascheduna, che habbia uoto in Capitolo, sia permesso dire le sue ragioni in beneficio, & utile del Monastero.

HAbbia anche un'altro libro, nel quale ui segni tutti li salarij del Monastero, & altri creditori del medesimo, facendosi fare nell'istesso, da chi riceue denari, ò robba à conto di denari, la riceuuta. Vi segni poi dall'altra parte dell'libro tutti li debitori del Monastero, si di liuelli; denari ad'interesse Affitti, & in qualsisia altra maniera al Monastero debitori, posti per ordine, e per qual causa, di che anno, mese, e giorno, fu dal Monastero contratto detto credito, e segnarci annualmente li pagamenti, che saranno fatti. Li alimenti però delle Religiose, e Putte, che sono in educatione, si segnaranno in due libri separati, per meno confusione; in uno delli quali siano per ordine di Professione notati tutti li nomi, e cognomi delle Religiose, e dal giorno della loro professione, con quello deuono annualmente dare di denari, e segnarui sotto alle partite di ciascheduna, li loro pagamenti con ogni diligenza, per douerne ogni anno auanti termini il mese di Aprile, renderne conto communemente; Nell'altro poi siano segnati per ordine di anzianità tutti li nomi delle Putte, e cognomi, con il giorno, mese, & anno che sono uenute ad'educarsi in questo Monastero, con il nome del Paese, di doue sono; della Religiosa, che la tiene nella sua Camera, e quello deue dare annualmente, & à ciascheduna segnare li pagamenti, che saranno per ogni sei mesi, e passato l'anno, che non haueranno sodisfatto li loro Parenti, ò chi per loro pagherà, li si dia tempo un mese, e doppo, se non sodisfaranno tutto il debito passato, e i mesi sei auuenire, si mandino alle case loro ne in ciò si usi alcuna particolarità, ancorche fosse parente delle Religiose, non essendo di ragione, che il Monastero patisca alcun danno, il che patirebbe, se non potesse à tempo opportuno fare le sue necessarie prouisioni per la penuria delli denari. Di questi pure, come sopra, ne renda publicamente conto, con publicare il debito, che sia di ciascheduna Religiosa, ò Putta che resta da pagarsi. ~ . ~ .

HAbbi la Camerlenga una compagna, acciò li sia d'aggiuto in quelle cose, che da per se stessa, non potrà operare, alla quale principalmente s'aspettarà, dispensare quello si deue, si per uso della Cucina, come del Refettorio; per l'Infermiere, e tutto quello, che sarà solito dispensarsi alle Madri, e ciò faccia con carità Religiosa, e senza alcuna partialità. Di consenso della Camerlenga, e senza di quella non facia alcuna cosa, se non fusse d'ordine della Priora, o Vicaria.

CAPITOLO XXIII.

DELLE DEPOSITARIE.

LA Priora sempre sarà una delle Depositarie, e dal Capitolo delle Madri se ne farà un'altra di buona qualità discreta, e fedele, e che sappia far bene di conto. Offitio di questa sarà tenere una chiaue del deposito, ne la possa, ne debba mai dare ad'altre; L'altra chiaue deue tenerla la Priora. Nel Deposito ci si deue tenere quella somma di denari, che alla giornata si anderà riscuotendo, in qual si sia modo aspettante al Monastero, per darlo poi alla Camerlenga secondo i bisogni della medesima, tenendo l'una, e l'altra ben conto ne loro libri del medemo dinaro, douendone alla fine dell'Anno renderne publicamente esatta amministratione. Si conseruino parimente nel Deposito, ò in altro luogo, à ciò deputato, tutte le scritture, priuileggi, bolle Pontificie, contratti, instrumenti, e tutte, e qualsi sia scrittura antica, è moderna, aspettante al Monastero, ne si dia ad'alcuno fuori di Monastero alcuna delle dette scritture senza licenza della Priora, e riceuuta della medesima di propria mano à chi sarà consegnata, & il tempo assegnato di restituirla. Detta riceuuta sia posta nel deposito, e se la Depositaria senza saputa, e consenso della Priora darà fuora alcuna delle sopradette scritture, e senza le cautioni accennate, sia scommunicata, dalla quale non possa essere assoluta, se prima non hauerà restituita la scrittura nel Deposito. Et alla medesima pena sia sog-

getta

getta la Priora, e qualunque altra Religiosa, che appresso di se terrà scritture, ò di nuouo fatte, ò dal Deposito cauate, più dell' hore uinti quattro, quale però ritornate nel deposito, l' una, e l' altre siano dal Padre Confessore dalla scommunica assolute . ~ . ~ .

PRocurì anche la Depositaria, che sia fatto con ogni diligenza, e fedeltà, l' inuentario di tutti i beni stabili, in qualunque maniera appertenenti al Monastero, tall' inuentario si chiama communemente Campione . Per quanto sarà possibile, procurare che sia fatto in forma autentica, e con tutte le necessarie cautioni . Detto Campione deue stare nel deposito, doue anche ui si mettino tutti li altri libri de conti, e amministratione di tutte l' entrate del Monastero si in denari, come in biade, ò altre entrata del medesimo, quando detti libri saranno pieni ; Vi si ponghino anche quelli delle proposte, e tutti li altri libri aspettanti in qualsi sia maniera al Monastero, ne si deuino in alcun conto lacerare, ò abbruggiare, sotto pena della priuatione di uoce attiua, e passiua, ad' arbitrio del Superiore, a chi ardirà mandare à male alcun di detti libri. *Constitutione p.e 3. cap.e 20* . ~ . ~ .

CAPITOLO XXIIII.

DELLA GRANARISTA.

DEue la Granarista hauere appresso di se un libro, nel quale ui notarà da una parte tutto il grano, che riceuerà di ciascheduna Religiosa, e Putta, distintamente notata, e nominata, & altro grano, ò biade, che il Monastero riscuote per crediti, Affitti, Liuelli, e per qual si sia causa, notando, da chi, perchè, & il giorno, che riceuerà detta robba . Farà anche la medesima, & non altre la riceuuta di quanto riceue, e per qual causa riceue . Dall' altra parte ui notarà tutto l' esito del formento, & altra biada, che dalla medesima si mandara alla Macina, ò si uenderà, ò si darà alli stipendiati del Monastero, auuertendo di segnare con diligenza il tutto, per

douerne terminato l'Anno rendere alle Madri buon conto . Douerà anche la medema tener conto della farina, semola, e tritello, & dare detta farina, & altro, quando da chi si aspetta, sarà addimandata, e segnare la quantità del tutto, e renderne à suo tempo buon conto . ~ . ~

CAPITOLO XXV.

DELLA CANEVARA E' PANETTIERA.

DEue la Caneuara riceuer tutto il uino, che entrarà in Caneua di ragione di ciascheduna Religiosa, Putta, Affitti, Liuelli, ò in altra maniera al Monastero aspettante, e segnarlo in un libro à ciò destinato, e fare la riceuuta à chi lo darà, e per qual chosa riceuerà detto uino . Procuri tenerne buona cura, ne darne fuora di Reffettorio, senza licenza della Priora, e nel riceuerlo, prima di farlo condurre in caneua, lo faccia sapere alla Priora, e Camerlenga, acciò lo sentino, se sia di buona qualità, ò nò . Deue anche al fine dell'Anno, cioè all' ultimo di Aprile render conto del consumo fatto di detto Vino, che però notarà da parte ogni uolta, che sarà uotata una Botta, e quanto teneua . ~ . ~ .

DEue la Panettiera procurare, che sia à suo tempo presà la farina, fatto il Pane, tenendo cura, in forma, che fuori dell' hore della publica mensa ò altra hora solita, non se ne dia senza licenza della Madre Priora, douendone di questo render conto al sommo Dio . ~ . ~ .

CAPITOLO XXVI.

DELLA DISPENSIERA E PARTITRICE.

OFfitio della Dispensiera sarà dare alle Religiose, che saranno Prefette alla Cucina, tutto quello, che al

publico

publico beneficio delle Madri, e mensa commune farà di bisogno, & all' Infermiere ciò, che sarà necessario per l' Inferme, & il tutto facia con carità Religiosa . Non facia alcuna partialità nel dispensare ; ma con ugual' amore operi con tutte . Non si pigli licenza di dare alcuna di dette robe, ò alle Religiose, ouero ad' altra persona, senza licenza della Priora, gia che quello che deue dispensare, non è di alcuna particolare, ma di tutte in commune .

PArtitrice sarà quella, che mattina, e sera partirà quelle robbe, che deuono seruire per uso commune delle Madri, procurando usare con tutte la douuta carità ; Doppo fatta la partitione, distribuire caritatiuamente il tutto distintamente in tanti piatti, ò tondi, quante saranno le Religiose, e Putte , e mandarle poi in una tauoletta à tall effetto destinata in tauola alle Madri, e ciascheduna prenda al suo luogo, o come li piacerà . Non dia ad' alcuna la sua portione prima della mensa ; ma tutte la prendino alla detta tauoletta, eccetuata la Priora, alla quale si mandi distintamente, e prima d'ogn' altra in un piatto a parte, portando il suo Offitio esser in qualche cosa distinta dall' altre . Quelle poi, che per l' anzianità, ò con la debita licenza mangieranno nelle loro camere, habbiano la portione à suo luogo, e tempo . ~ . ~ .

CAPITOLO XXVII.

DELLA PREFETA DI CVCINA.

SArà incombenza della Prefetta di Cucina, ordinare alle Serue, quello deuono fare, & operare quelle cose, che più ciuilmente a lei si conuengono ; Insegnare con carità alla Putta, che sarà in sua compagnia . Procurare, che il Vitto & altro, che deue seruire per la mensa, e che à lei s' aspetta, sia con quella medesima carità, con la quale per se stessa operarebbe conditionato . Procuri pure che tutte habbino il loro douere, e non più una, che l'altra . In alcun conto non s' ingerisca nelle facende uili in

Cucina [se non lo uolesse fare per sua humiltà] ma le ordini, e le commandi alle Serue, le quali non uolendolo fare, siano dalla Priora mortificate, & anche bisognando licenziate . ~ . ~ .

PRocuri hauer à tempo quello, che à lei s' aspetta per le mense, facendoselo, à chi hà l' incombenza, anticipatamente dare, à ciò le Madri, & altre non deuino alla Mensa tediare . ~ . ~ .

NOn sia con la Seruitù, e con chi hà in sua compagnia, fastidiosa, & impatiente, mà mansueta, caritatiua, & humile . ~ . ~ .

CAPITOLO XXVIII.
DEL ORTOLANA.

QVest' Offitio l'hauerà una Madre, alla quale s'aspetterà far seminare, piantare, à suoi debiti tempi li Herbaggi, ò altro, che in esso horto deuesi coltiuare, e dare quelli frutti caritatiuamente alle Madri . Procuri, che non sia dalle Putte, ò altre diffipata cosa alcuna . Chi fatiga nel medemo horto, sia conforme al consueto del paese, e rimunerato, per non darli occasione di dolersi . ~ . ~ .

CAPITOLO XXIX.
DELLA SERVITÙ.

HAueranno per loro publico seruitio tante Serue, quanto le forze del Monastero potrà commodamente tenere . Vna delle quali sia di matura età, e di esperimentata prudenza, e segretezza, quale deue seruire per li publici, e priuati benefitij del Monastero, e delle Madri . Le altre siano di mediocre età, e tutte Putte, sauie, modeste,

pru-

prudenti, e con tutte caritatiue . Habbiano diligente cura delle robbe del Monastero, obedienti prima alle publiche facende, che dalle Madri Offitiali li uerrà imposto. Non lascino il publico seruitio, per seruire alcuna inparticolare, senza licenza della Priora, ricordandosi, che deuano prima seruire al publico, e poi al priuato ; Non usino alcuna partialità, ma tutte caritatiuamente sodisfaciano. Le Religiose si preualgino delle medesime discretamente, se uogliono patientemente esser seruite . Non si ingerischino nelli fatti, ò interessi del Monastero, Monache, ò Putte, ma stiano da Serue, come sono, senza alcuna familiarità . Se non staranno, come si deue, ne faranno quello, si conuiene, siano prima dalla Priora con carità ammonite, ne uolendosi emendare, con il consenso delle Discrete si licenzino . ~ . ~ .

TRà di loro siano unite, e pacifiche, dandosi aggiuto l'una con l'altra, acciò con più facilità possino riuscire in quello deuono . Non siano causa di tumulti, e di discordie per il Monastero, riportando hor una parolla, hor un' altra, com delle serue è solito ; ma siano sorde, cieche, mute, à quelle cose, che non tocca à loro uedere, sentire, e parlare . Non uadino in conto alcuno fuori del Monastero à Confessarsi, e Communicarsi, mà dal medemo Confessore del Monastero . ~ . ~ .

PRocurì anche la Priora, che siano trattate nella medesima maniera delle Madri nelli cibi ; perche se uogliono esser seruite con carità deuono usare ancor loro con le medesime amore, e carità . ~ . ~ .

VAdino parimente uestite con modestia, ne siano in quello uane . La loro ueste sia di color Negro coperto fin al collo, ne in testa tenghino ornamenti di colore, ma negri, e tutte uestino uniformi, dimonstrando di essere serue di Religiose, e non di secolari . ~ . ~ .

DOuendo entrare in Monastero huomini per lauorare, uadino direttamente doue deuono, ne sia

permesso andar uagando per il Monastero, ne in esso troppo tratenersi con Ciarle, ma fare quello deuono, e subito partire, & in ciò la Priora, e Vicaria ui siano uigilanti . ~ . ~ .

NElli giorni Festiui non entrino in Monastero Secolari di alcuna qualità, e conditione, se non fussero Medici, Cirugici, è Sindici del Monastero, per publico beneficio del medesimo, ò altri per le medesime cause, e con il consenso della Priora, ò Vicaria, e col loro accompagnamento, per doue bisognasse : ma con saputa sempre del Padre Confessore delegato sopra di queste materie assai gelose . ~ .

CAPITOLO XXX.

DELLE PVTTE.

NOn si riceuino in educatione Putte, che non siano nate di legitimo Matrimonio, e di Padre, e Madre Nobili, e Ciuili . Non habbia meno di anni sette, e non possa stare in Monastero doppo terminati l' anni uinticinque, che se in tal tempo non sara uscita il Padre Prouinciale gl' assegni il tempo, nel termine del quale deua, ò uscire, ò pure prendere l' habito Religioso . ~ .

Aprouato

AVanti si riceuino in educatione, si facino le seguenti diligenze . Se ne dia parte al Padre Prouinciale, acciò conceda la licenza . Ottenuta la licenza si notifichi in Coro alle Madri. Doppo si facia due bollettini, nelli quali sia scritto il nome, cognome, Padre, e Madre, la Patria della Putta, che brama essere riceuuta in educatione . Questi bollettini stiano affissi per giorni otto alle porte del Coro, e Refettorio se la Putta sarà di questa Città, e giorni quindici se sarà Forestiera, accio in tal tempo le Religiose possino procurare le informationi, delle qualità, e conditioni della medema Putta . Se sarà stata in altri Monasteri, procurare con ogni diligenza la causa

Aprouato

sa, perche da quelli sia uscita. Doppo del qual tempo, se alcuna hauerà notitie, che le qualità di quella non siano di esser riceuuta, lo dica alla Priora, o per più sua cautela al Padre Confessore, acciò il medemo lo dica alla detta Priora, acciò se sarà come hauerà trouato la Religiosa, sia esclusa, e non si ponga in ballotatione; Se non sarà poi trouato cosa contraria, si ponga in ballotatione, e ciascheduna sodisfacia, alla sua propria conscienza, e niuna Monaca si lasci ne in questa, ne in altre ballottationi dominare dalla passione, odio, ò rispetti humani . ~ . ~ .

SE la Putta doppo che sarà dalle Madri riceuuta tarderà trè ò quattro mesi auanti che entri in Monastero, di nouo si faccino le medesime diligenze se però non ci fusse causa legitima d'Infirmità, della quale per più cautela ne sia fatta dal medico la fede, e quella sia publicamente notificata alle Madri . ~ . ~ .

PEr quelle Putte che doueranno uenire in Monastero per educatione, doueranno i suoi Parenti anticipatamente di sei, in sei mesi dare per ciascheduna à ragione di ducati uinticinque, stara sei di grano, e conzi sei di Vino all Anno. Deuino dare anche tutto ciò, che in altri Monasterij è in uso, e dare ancora idonea sicurtà, accio il Monastero non soccomba à danno alcuno . ~ . ~ .

DEuino andare uestite, come si conuiene alla loro modestia, e loro stato Virginale, cioè, di color nero, ò scuro, e modesto, ne in alcun conto di colori allegri, ò di seta pura. Non ornate sopra la testa di uanità, ne al collo, orecchie, e mani, portino collane, pendenti, anelli, ò altre uanità, come commanda la Sacra Congregatione de Vescoui, e Regolari . *Francesco Pellizara cap.° 5 n.° 186, 188,* ricordandosi, che sono in Monastero, per esser educate santamente, e non uanamente, e che l'essere in conuersatione di Religiose li deue seruire per apprendere i loro buoni costumi, e non prattticare quelli del

secolo

secolo ; acciò dopoi ò facendosi Religiose, in quelli sempre approfittarsi, e perfetionarsi nella uia della salute ; ò pure elegendosi il stato secolare, siano per practicare sempre più l'opere di uirtù meritorie. Non anderanno alle grati altro che per li soli suoi Parenti, come si è detto delle Religiose, ne mai u'anderanno sole, mà con la licenza della loro Maestra, e sempre accompagnate dà un' altra Putta, quale starà fuori del Parlatorio aspettandola. Quando non si sbrigasse presto, la chiami, e non uolendo obedire, la Maestra la mortifichi, & anche bisognando lo dichi alla Priora, acciò dalla medema sia publicamente mortificata, & anche bisognando licentiata, non hauendo in ciò alcun rispetto, considerando, che per la quiete, è pace del suo Monastero, deue posporre qualsi sia cosa, e rispetto humano ; e non facendolo douerà renderne esattissimo conto nel giorno del Giuditio alla Diuina Maesta. ~ . ~ .

DOueranno le Madri assegnate alle Putte destinateli, ammaestrarle prima nel leggere, e scriuere, & in tutte quelle uirtù, che sapranno, e potranno, facendolo con ogni carità, & amore, mortificando, e penitentiando quelle, che saranno ostinate in non apprendere, e disobedienti, ricordandoli, che il bene, & il male delle Donzelle uiene addossato alle loro conscienze ; che però operino con quelle da Maestre, facendosi amare, e temere. Quelle Religiose nelle camere delle quali habitano dette fanciulle, non habbino alcuna autorità sopra le medeme, ma tutte siano sottoposte alla Priora, & alle loro Maestre, di modo, che uenendo dalla Priora fuori della scuola, ò dalle Maestre in scuola mortificate, e penitentiate, non habbino ardire di parlare in contrario, ne mormorare hor' della Priora, hora delle Maestre. ~ . ~ .

IN oltre, acciò dette Putte, ò Religiose, ò Secolari, che deuino essere, siano in tutte le cose ammaestrate incominciando da quelle, che haueranno quatordici anni incominciati, eserciteranno

ranno ancor loro una per uolta l'Offitio della Cusina in compagnia di quella Religiosa, che sarà di settimana prefetta della Cusina, insegnandoli ciò, che deue fare con carità, & affetto Materno, e tutte unitamente con l'altre Religiose si ritroueranno in fare il Pane, eccettuate quelle dalli dodici in dietro, che staranno in scuola con la loro Maestra. Douendo andare, ò la mattina per la colatione, ò il giorno per la merenda, uada una à prenderla per tutte, e uolendo di scuola uscire, auanti il tempo debito per la loro qualche necessità, lo facino con la licenza delle loro Maestre, ne stiano troppo à tornare. ~. ~.

SE poi ci sarà alcuna delle Putte in tutto ostinata, e non uolesse obbedire, doppo la prima, seconda, e terza ammonitione, e correttione, se non uorrà emendarsi, sia licentiata, e mai più riceuuta, essendo conueneuole, che sia à casa propria, chi di proprio capriccio uuol uiuere, e non doue si deue uiuere soggette all' obedienza, & apprendere li buoni ammaestramenti. ~. ~.

LE Maestre una per settimana sarà esenta, e libera, dal Coro, acciò in quel tempo non restino le Putte senza delle Maestre; Doueranno anche assisterli alla Mensa, alla quale siano trattate come se fussero Religiose, e niente meno, e facino come le Religiose le medesime uigilie, & altre astinenze che dalle Madri communemente si farà. Si dica ogni giorno da tutte unitamente l'Offitio della Beatissima Vergine, & i giorni Festiui, uadino in Coro al Vesparo con le Religiose, e nelle Communioni Generali della Religione si confessino, se cosi sarà dal Padre Confessore giudicato conueniente. ~. ~.

EPerche tutte le fatiche è di ragione, che siano premiate, che però dalla summa commune di quelli denari, che il Monastero riceue annualmente per uitto delle Putte, si caueranno uenti Ducati, de quali se ne daranno dieci

per ciascheduna alle due Maestre, & altri sei per ciascheduna Putta per darli à quelle Religiose, nelle camere delle quali habitano . Se arriuassero al numero di trenta le Putte, li sia assegnata la terza Maestra con altri dieci Ducati, e per ciascun semestre li siano dati, acciò con più feruore, e carità facino l'Offitio loro . ~ . ~ .

SI dia licenza alle Putte dalla Priora, e Padre Confessore di andare con li loro Parenti in Villa per due Mesi al più ; e se di più fuori del Monastero dimoreranno senza causa legitima, non si riceuino in Monastero, se prima non si faranno le solite diligenze, come se mai ui fussero state . Se in altro tempo uoranno uscire, e per giusti motiui, ò d'Infirmità propria ò de i loro congiunti in primo, e secondo grado di consanguinità, o affinità, lo facino, ma con le solite, e douerose licenze dette di sopra, à giuditio, e prudenza della Priora, e Padre Confessore . Se usciranno non ottenute le medesime licenze, non siano riceuute in Monastero, senza espressa licenza del ~~Padre Pro~~ Prelato uinciale . *Fran.co Pellizara cap.o 9. n.o 178. 175. 179. 182. 185. 188.*

NOn sia trà le Putte, e Religiose alcuna familiarità, o confidenza, ma ciascheduna stia nel suo posto, acciò non sia tra l'une, e l'altre, perso il rispetto, e le Putte anche honorino, e rispettino le Religiose, come si conuiene al loro stato, ne se ingerischino ne i fatti loro, e chi dell'une, e dell'altre transgredirà, sia aspramente dalla Priora, è Padre Confessore mortificata. ~ . ~ .

CAPITOLO XXXI.

DI RICEVERE PUTTE IN RELIGIONE.

NOn sia riceuuta alcuna Putta alla Religione, se prima non sarà stata sei mesi in educatione in Monastero. Vn mese auanti sia posta alla ballottatione, si notifichi alle Madri la santa intentione della Putta, & in quel tempo la Priora procuri dal Padre Prouinciale la licenza di proporla alle Madri. Quale ottenuta, sia dalla Priora, terminato il Mese sopradetto, messa alla ballottatione, e secondo la conscienza di ciaschedu-na si ballotti; auertendo però, che la Putta non habbia alcun di questi difetti, cioè, che non sia scandalosa, non arrogante, non litigiosa, ma soaue, mansueta, come si conuiene alle Spose di Giesù Christo; Che non habbia qualche Infermità, ò difetto incurabile, per il quale si renda inhabile alle obedienze del Monastero. *Fran.co Pellizara S. Congregatione. 3. n.o 11. e* Di più che sappia leggere, e scriuere, e questa per la maggior parte de i uoti deua passare. E dandosi il caso, che non passasse, doppo altri sei mesi si farà noua richiesta, con le medesime cautele, e possa per la seconda uolta esser ballottata; e se la prima uolta della ballottatione passasse, ma doppo si scoprisse nella Putta quache difetto repugnante allo stato Religioso, sia escluса, e non hauendo alcun difetto, sia subito ammessa alla approuatione per sei mesi, nelli quali douerà fare tutto quello, che fanno le Monache, e di più, anche quello li dirà la Maestra delle Nouizie, sotto la cui custodia douerà stare, finche hauerà fatta la professione. Terminati li sei mesi di Nouitiato, stia mesi quattro nella casa dei suoi Parenti, nel qual tempo non deue andare diuersamente uestita di quello, che faceua in Monastero; ne deue andare à Comedie, Festini, ne spesso à torno per la Città, ò in Carozza, ò à piedi, ma esercitarsi in quello deue fare nella Religione. *Fran.co Pellizara Cap.o 2.o n.o 24.* Terminati li quattro mesi, douerà tornare in Monastero sotto la disciplina della Maestra, & auanti se sarà possibile, ò poco doppo preso il santo habito, fare li santi esercitij, ò dal proprio Confessore, ò da altro Religioso Regolare, con la licenza del Padre Prouinciale, e ciò anche farà nella professione, come comanda la santa memoria di Papa

Innocentio XI. con sua bolla speciale; ne alcuna possa essere uestita prima di anni quindici, e doppo li Anni uenticinque; Non sia riceuuta la terza sorella, se non darà triplicata dote ordinaria, e questa terza sia priua di uoto attiuo, finche uiue una delle prime due sorelle, per Decreto della Sacra Congregatione del 26. Agosto 1616; Se saranno tre congionte in primo, e secondo grado di Consanguinità, la terza è priua di uoce attiua, finche non manca di uita una delle prime due per Bolla di Clemente VIII. adi 28 Febraro 1659.

NOn sia dia ad' alcuna l'Abito, se non hauerà nel santo Monte di pietà fatto il deposito di tutta la Dote, e data idonea piezaria degl' annui alimenti. Se doueffe fabricare la Camera, prima sia del tutto compita, e dato alla Putta da uestirsi, & al Monastero quello è solito, e conueneuole *Sacra Congregatione 15 Maggio 1594. Pellizara p.e 161.*

TErminati li due Mesi del ritorno della Putta in Monastero, sia di nouo posta alla ballottatione, e se per maggior parte delli uoti passerà, & il tutto sarà all' ordine douerà uestirsi dal ~~Molto Reuerendo Padre Prouinciale~~ Prelato, ò da chi con sua lettera particolare ordinerà con le solite cirimonie, & il simile si farà nel tempo della professione, la quale auanti segua, la Priora, un mese auanti termini l'anno ne farà auisato il ~~Padre Prouinciale~~ Prelato, acciò conceda licenza di farla professare, & ordinare, se non sarà lui presente ad' un suo sostituto, che esamini la Nouitia, se sia indotta, à professare uolontariamente, ò pure sforzata, ò indotta da qualche allettamento, & altri simili casi, & in ciò stia molto ben auertita la Priora in far auisato à tempo il ~~Padre Prouinciale~~ Prelato, acciò non incorra nelle pene imposte dal Sacro Santo Concilio di Trento *Sessione 25. cap.o 17. de Regularibus.*

DOppo fatta la Solenne professione, e con tutte le circonstanze ordinate dal Santo Concilio di Tren-

to

to *Sessione 25 de Regularibus cap.° 15.* possa il Monastero seruirsi della dote per i communi bisogni del medemo, se sarà però ordinaria di numero, che se sarà sopranumeraria, la metà si possa spendere, come sopra, e l'altra parte deua mettersi ad' interesse, e se per sorte il Monastero fusse in necessità di fabricare, e ripare possino seruirsi della medesima dote come per Decreto della Sacra Congregatione di 6 Giugno 1615. osseruando però in tal caso il Decreto di me Maestro Giouanni Stefano Ferrari Prouinciale emanato li 17 Nouembre 1694. cioè che deua farsi con il consenso delle Madri, e del Padre Prouinciale pro tempore, come nel medemo amplamente appare . ~ . ~ .

Prelato

CAPITOLO XXXII.

PER LA VISITA DEL MOLTO REVERENDO PADRE PROVINCIALE.

Prelato

SAputasi dalla Priora il giorno determinato, che il Padre Prouinciale darà principio alla uisita, lo farà noto alle sue Religiose, acciò si disponghino con frutto a riceuerla . Ordinerà la Priora alle Sagrestane, che decentemente adornino la Chiesa, e facino mettere in mezzo di quella un banco con tappeto sopra, doue il Padre Prouinciale possa stare inginocchiato ; Farà anche la Priora mettere nel Capitolo una sedia d' appoggio, e sotto di quella un tappeto; Ordini pure alle Putte, che stiano ritirate . ~ .

Prelato

Prelato

NEl uenire poi il Padre Prouinciale alla Chiesa, si suonino le Campane . Siano sei candele appicciate, e dal Padre Confessore li si dia l' acqua santa . Doppo fatta breue oratione al Santissimo Sacramento, se uorrà celebrare,

potrà pararsi, con paramenti conuenienti già preparati, e da un Religioso con Cotta uestito, sarà assistito alla celebratione della Santa Messa, quale terminata, sarà dal Padre che gl' hauerà assistito, spogliato della Pianetta, e Manipolo, e sarà uestito con Piuiale bianco. Dal Padre Confessore poi con Cotta, e Stola uestito, sarà cauato dal Ciborio il Santissimo Sacramento, e dal Padre Prouinciale, e suo Segretario sarà fatta del medesimo la Visita. Doppo sarà dal Padre Confessore intonato il Versetto: *Tantum ergo*; e dalle Madri in Coro proseguito, quale terminato, si dirà il uersetto, *Panem de Cęlo ℟.* e dalle Madri risposto *Omne delectamentum ℟.* & il Padre Prouinciale dirà l'Oratione *Deus*, Data con il Santissimo Sacramento dal Padre Prouinciale la benedittione, sarà dal Padre Confessore riposto nel suo luogo. Se poi il Padre Prouinciale, non uorrà celebrare, si uestirà con Cotta, Stola, e Piuiale, e farà come sopra la uisita del Santissimo Sacramento. ~.

DOppo anderà con il Padre Secretario, e Confessore alla Porta principale del Monastero, doue sarà la Priora con tutte le Madri, con Cappe uestite, à due per due, ordinatamente disposte di quà, e di là, nell' mezzo delle quali con li due soliti Padri detti di sopra [ne altri mai possino entrare] passarà il Padre Prouinciale accompagnato con ordine delle Madri, portandosi in Capitolo, doue essendo tutte congregate, s' intonerà l' hinno *Veni Creator.* dal Padre Prouinciale, e da tutte uicendeuolmente si proseguirà fin al fine; Doppo si dirà *Kyrie eleison. ℣. Pater noster.* Versetto. *Memento nostri Domine in beneplacito populi tui.* Resposo. *Visita nos in salutari tuo. Domine exaudi ℣. Oremus. Deus uirtutum ℣.* Ciò finito dalla Priora, e successiuamente dall' altre Madri li sarà prestata la douuta obedienza. Doppo, secondo richiederà l' bisogno, il Padre Prouinciale, dirà quello occorrerà, e dal Padre Segretario si leggerà la sentenza della Scomunica, nella quale incoreranno quelle Religiose, che non diranno puramente la uerità, di quello saranno dal Padre Prouinciale ricercate, nel fare lo scrutinio. ~. ~.

DOppo il Padre Prouinciale esca del Monastero, e sia dalle Madri accompagnato fin alla porta del medesimo; Volendo fare scrutinio, ò esame alle Religiose lo faccia ad' una grada del Parlatorio doue sia lui con il Padre Segretario di fuori, e le Religiose di dentro. Non possa in alcun conto, ne per qualsisia causa farsi detto scrutinio in alcun luogo, ò parte del Monastero interiore, ma solo nel parlatorio, e nel modo detto di sopra. Non ui sia altri, che il Padre Segretario, ò chi farà per il medesimo, à dispositione del Padre Prouinciale, pur che non sia il Padre Confessore, quale non deue in alcun tempo, ne per alcuna causa trouarsi presente alli scrutini, ò esame, che si fanno dal Padre Prouinciale alle Madri. Nel far detti scrutini, dia principio dall' ultima uestita, e con far scriuere manco, che si possa. ~ . ~ .

TErminato che sarà lo scrutinio, facia la uisita della Chiesa, e Sagrestia, con l' assistenza della Priora, Vicaria, e prima Discreta, e Sagrestana, & il simile si osserui nella uisita dell' altre Officine, doue sempre ui sia quella Religiosa, che hà la cura al luogo, doue si farà la uisita, il che anche si facia nella uisita delle Camere; quale però una sol uolta si deue fare. ~ . ~ .

SI riuedino doppo alle grate tutti li conti dell' entrata, e uscita del Monastero; si Sagrestia, come di ogn' altra offitiale, che sia tenuta render conto della sua amministratione, alla presenza delle trè dette di sopra, e saldare tutti li conti con fare, ò la fatta ragione, ò condannare, chi non hauerà bene amministrato quello doueua. ~ . ~.

TErminate tutte le cose sopradette, la Priora ordini alle Madri ritrouarsi in Capitolo à tempo debito, doue il Padre Prouinciale con li Padri Segretario, e Confessore, accompagnato dalle dette già trè Madri anderà, e doppo detto ciò, che li occorrerà dire per il buono gouerno, e decoro del

Monaſtero, darà l' aſſolutione Generale alle Madri, e dalle medeſime ſi partirà accompagnandolo tutte alla porta del Monaſtero. Se poi alcuna Madre uoleſſe parlarli di qualche ſuo intereſſe particolare, potrà farlo chiamare alle grate del parlatorio, ò al Confeſſionario. ~ . ~ .

NEl tempo, che commincia la uiſita, ſinche non ſarà terminata, non ſi dia l' ingreſſo in Monaſtero ad' alcuna perſona, di qualſiſia ſtato, ò conditione, ſolo che in occaſione d' Inferme alle congionte in primo grado di conſanguinità, ò affinità, & in ciò ſtia molto bene auuertita la Priora, e Portinara. ~ . ~ .

SE ci ſarà alcuna Religioſa, che ſcordataſi del ſuo proprio ſtato, e dell' honore, e decoro della Religione, e Monaſtero, che ardirà ſcoprire, e paleſare, ò reuelare li fatti publici, ò priuati del Monaſtero, Capitolo, ò d' alcuna Religioſa in particolare, ad' alcuna perſona ſecolare, dell' uno, e dell' altro ſeſſo, e di qualſiſia conditione, e qualità, congiunta, e non congiunta à qualſiſia Religioſa in alcun grado di parentela, per una ſettimana ſia priua di precedenze, e di andare alle grade, & il Lunedì, Mercordì, e Venerdì, mangi in terra alla publica menſa pane, & acqua. *Conſtitutioni p.e 3. cap.o 6. & p.e 6. cap.o 20.* ~ . ~.

CAPITOLO XXXIII.

DELL' OSSERVANZA DI QVESTE COSTITVTIONI.

TVtte, e ciaſcheduna di lor' altre Religioſe per la ſolenne Profeſſione fatta, con la quale ſono uincolate con il ſanto cingolo dell' obedienza, e caſtità, ſono tenute all' oſſeruanza delle preſenti Coſtitutioni, poiche ſe ſono tenute quelle femine, che uolgarmente

ſono

sono chiamate Pizzocare habitanti nelle case delli loro Parenti, come dice Francesco Pellizari le quali non sono ueramente Religiose, maggiormente saranno tenute loro altre, le quali uiuono communemente in Congregatione, Claustralmente, e sono proprie Religiose, come dice il sopradetto Autore *Cap° 1. n.° 19.* Mentre cosi godono di tutte quelle immunità Ecclesiastiche, Priuilegi, Indulti, & Indulgenze, concesse alla Nostra Santa Religione da diuersi Sommi Pontefici Romani, e ancora necessario, che osseruino quello deuesi osseruare per godere delli detti priuilegi, & uiuere spècialmente sotto una Regola dalla Santa sede approuata; come benissimo dice trà li altri molti Autori il sopradetto Pellizzara *Cap° 9. n.° 718.* come anche per bolla di Sisto IV. appare, & anche Leone X. nel Concilio Lateranense ordinò, che tal indulto non suffraghi à quelle Tertiarie, che non uiuono Collegialmente in Monastero, e non professano di uiuere con espresso uoto di Virginità, Il Pellizzara *Cap° 9. n.° 41.*

CHe però uiuendo loro Collegialmente in Monastero, e facendo espressamente, oltre al Voto di castità, anche quello dell' obbedienza, godono di tutti i Priuilegi della Nostra Sacra Religione, & anche deuono osseruare, per quanto comporta l' humana fragilità, tutto quello osseruano li Religiosi respettiuamente, e tutto ciò, che s' aspetta alli Voti, che hanno professato, senza colpa alcuna però di pecato mortale, come si è detto nel Prologo. Che però acciò niuna Religiosa possa assegnare in alcun modo, si in questo, come nell' altro mondo alcuna ignoranza nel inosseruanza delle presenti Costitutioni, si ordina con precetto formale alla Priora che la feria quarta facino leggere alla publica mensa la mattina queste Costitutioni per lettione ordinaria, e quando saranno terminate, farsi da capo, e cosi sempre si segua.

QVando parimente si farà il Capitolo delle colpe, la Priora facia leggere un Capitolo di quelli che sarà da lei conosciuto più à proposito, & occorrendo sopra di quello, maternamente auertire le Religiose. Lo facia generalmente, e mai toc-

cando

cando in particolare alcuna delle Monache . Sarà per miglìore commodo dì osseruanza necessario, che ciascuna delle Religiose officiali habbiano scritto in un foglio separato il Capitolo di queste Costitutioni, nel quale si tratta delle incombenze del suo officio, come sarebbe à dire, la Madre Priora, il Capitolo, che tratta del suo Officio in particolare, così la Vicaria, le Anziane, e le altre, acciò sapia ogni Religiosa essercitare bene la sua Carica, con hauere nelle mani, e sotto gli occhi descritti li suoi obblighi, senza di hauer bisogno ogni hora di riccorrere à questo Libro per sapere quello, che deuono fare . ~ . ~ .

NOn si marauiglino le Madri se in queste Costitutioni, ui sarà alcuna particolarità, che non sono nelle Costitutioni latine di tutto l'Ordine Nostro, perche si come ciascheduna Prouincia, hà qualche particolare statuto, secondo la diuersità delle nationi, e Paesi, così erà necessario che loro pure, come non claustrali, hauessero qualche special forma di uiuere diuerso dalle medesime, in qualche parte.

CHe però facino ciò, che in esse troueranno scritto, ringratiãdo Dio datore di ogni bene; e doue uedranno, e connosceranno di hauere per il passato mancato, se ne dolghino, e li dispiacino, guardandosene per l'auuenire . Per non uiuere trascurate, & incaute, si raccommandino à Dio, acciò li perdoni, e li dia forza nelle tentationi Diaboliche, ma bensì di fuggirle, & incorrendoui superarle, acciò doppo questa borascosa nauigatione, felicemente possino entrare nel porto dell' eterne felicità . E così sia à lode dell' Eterno Dio, della Beatissima Vergine Maria, del Padre S. Agostino, della Madre Santa Monica, e del glorioso S. Nicola da Tolentino, con tutti li Santi, e Sante del Paradiso .

Amen .

Frà Gioan Stefano Ferrari Veneto Maestro di Sacra Teologia, e Priore Prouinciale della Prouincia Veneta dell'Ordine Eremitano di Sant'Agostino.

Hauendo molto giouato al Buono, et ordinato uiuere di questo Monastero, e di uoi nobili, e religiose Madri la dispositione delle presenti Constitutioni da Noi fatte per uostro eccitamento fino dall'anno 1694, e da Voi approuate, giurate, e sotto-scritte, come nel manuscritto primo poco più, che in abozzo, si uede, e tutto questo dal uostro Zelo si è desiderato per godere una uolta di un regolato metodo di uiuere, per quello, che riguarda il profitto dell'Anima, e perciò, che meglio, richiedeua l'utilità del gouerno temporale del Monastero: Quindi è, che ritrouando le medesime Constitutioni presentemente per uostra diligenza con nobiltà trascritte: Queste di nuouo unitamente, et in tutte le sue parti, confermiamo, approuiamo, e con espresso atto dell'attuale auttoritatiua Visita decretiamo, e corroboriamo, quali saranno con la formalità medesima di prima da Voi tutte giurate e sottoscritte per l'inuiolabile, e perpetua loro osseruanza. Nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo. Così sia.

Data in Udine nel Monastero di S. Agostino il giorno 16 di Ottobre dell'Anno 1710 nell'attuale seconda Visita

{ f. Gioan Giuseppe Ferrari Priore }

Sigil.to co'l sig.o mag.co del nostro off.o

Buc.o F. Tommaso Fetti da Spilimb.o Pred.o Gnle Socio, e Sec.o della Prou.a

+ 1789 + Suor Nicolina de' Monticoli Priora

+ Suor Ottauia Rovedi Vicaria

1656 + Suor Cecilia Soarda

+ Suor Felicita Zenaria

1656 + Suor Monica Suardi

+ Suor Maria Felice Beniata

+ Suor Maria Lodouica Soarda

1663 + Suor Angela Nicoli

+ Suor Apolonia Pressia della Croce

+ Suor Agostina Zappetti
+ Suor Ippolinia Mariana ...
+ Suor Maria Rosa Buiatta
+ Suor Grazia Metilda Pirbochiae
+ Suor Maria Gulielma Germida.

+ Suor Paola Conti 1672
+ Suor Gerolima Scaldi

+ Suor Diotamanti Conti
+ Suor Rosalinda Gocco

+ Suor Brigida Pozzi

+ Suor Maria Angela Fabrizi

+ Suor Elena Palladia -
+ Suor Chiara de Pace
+ Suor Clotilda Veronica Protto
+ Suor Maria Celeste Bruzza 1685
+ Suor Giacinta d'Egreggio
+ Suor Adeo, Data Fissedaria 1687
+ Suor Claudia Chiardi 1689
+ Suor Anna Laura Antonini 1694
+ Suor Maria Fidaura Freschi 1697

+ Suor Maria Crimesinda Movoldi

+ Suor Adda Tranquisa Sudiosa 1700

+ Suor Anna Aurelia Mazzoleni

+ Suor Speranza Felice Donati

+ Suor Angelica Celeste Conti 1701

[redacted]

† Suor Maria Maddalena Moroldi
† Suor Anna Giulia Frangipani 1706
† Suor Virginia Benvenuta Chetti 1706
† Suor Giulia Aurora Salici 1706
† Sr Gio.a Chiara Costanza [illegible]. 1711
† Suor [illegible] Alessandra Falady. 1712
† Suor Teresa Margarita Montegnaca. 2 1712
† Suor Maria Francesca Monticchi.
† Suor Adriana Rossi. 1713
† Suor Maria Rosalia Pavona. 1714
† Suor Chiara Serena Tventa. 1714
† Suor Maria Quintilia Loviera. 3 1714
† Suor Mari Anna Polcinigo. 1715
† Suor Maria Crocefissa Fabritij. 1717
† Suor Maria Gesualda Belgrado. 1717
† Suor Anna Maria Fistularij. 4 1717
† Suor Maria Regina Orcha. 1719
† Suor Maria Giovanna De Monticoli. 1719
† Suor Maria Annuntiata Antonini. 5 1719
† Suor Rosa Eletta Buiatti. 6 1719
† Suor Anna Catarina Fontanini. 7 1723
† Suor Teresa Antonia Antonini. 8 1724

+ Suor Perina Vitoria Galici	9	1724
+ Suor Anna Giulia Antonini		1724
+ Suor Maria Agostina Della Forza		1724
+ Suor M.a Redenta Biondi		1729
+ Suor M.a Giuliana Gallini		
+ Suor Costanza Vitoria Caria	10	1730
+ Suor Anna Teresa d' Oregis		1732
Sr. Anna Catterina Valentinis +	11	1733
Suor Maria Redenta Oregais +	12	1732
+ Suor Maria Isabella Michelli		
Suor Teresa Metilde Antonini +	13	1735
+ Suor Maria Rosa Lartagna		1740
Suor Maria Rita Feruglia +	14	
+ Sr. Annunziata Felice Civia	15	
Sr. Anna Aurelia Antinova	16	1749
+ Sr. M.ria Angela Soavda	17	1750
+ Sr. Giovanna Celeste Paona	18	1751
+ Sr. Maria Geltrude Fistularia	19	1752
[redacted] S Maria Eletta Vanni (chissà mai perché la cancellatura)	20	1752
Sr. Maria Addio Dota Cicogna	21	1753
Sr. Maria Agostina Antonini	22	1755
+ Sr. Maria Teresa Patrizia	23	1760
+ Sr. Maria Elena Crocifissa Patrielli	24	1761
Sr. Maria Luiggia Tramontini +	25	

S.^r M.^a Serafina Zignoni 26 1765
S.^r M.^a Colomba Tavegis 27 1765
S.^ra M.^a Crocifissa Stella 28 767
S.^r M.^a Gerarda Pavona 29 1768
S.^r M.^a Gioseffa Patrizio 1772
S.^r M.^a Chiara Cicogna 1774
† S.^r M.^a Maddalena Fanzio 1777
S.^r Marianna Savi
S.^r Maria Nicolina Pace 1779
S.^r M.^a Monica Visentini
S.^r Giovanna Francesca Pontoni 1786
S.^r M.^a Cecilia Valentinis 1787
S.^r M.^a Antonia Arrigoni 1791
S.^r Luigia Maria Vida mori secolarizzata in Pollicenza Parr.^a di S. Giac.^o
S.^r M.^a Giovanna Monticoli 1798
S.^r M.^a Lindania Zignoni 1801
S.^r M.^a Margherita Billia 1802
S.^r M.^a Ignazia Ognaini 1804
[S.^r] Maria Gaetana Zignoni ultima vestita 28 8bre 1805